

Tiziana Ferreri

**Regime giuridico dello straniero e albinaggio:
il contributo della canonistica alla *scientia iuris*
dell'età intermedia***

*The Legal Status of Foreigner and the 'Albinaggio' Right:
the Contribution of the Canonistic to the Scientia iuris of the Intermediate Age*

ABSTRACT: Here it concerns the so-called right of 'albinaggio', which allowed the King or the Lord (according to ages and countries) to collect the inheritance of the unnaturalized foreigner, who died in the territory subject to his dominion. The opposition exercised by the Church will be fundamental against the 'albinaggio'. In 1169 Alexander III had spoken against this *consuetudo* and, by direct intervention of the papal curia, a similar measure was taken by Emperor Frederick II in 1220: the *constitutio Omnes peregrini*. This *constitutio* will then be inserted as *Authentica* in the *Codex* of Justinian, becoming the object of the *interpretatio* of the *scientia iuris* of intermediate age.

KEYWORDS: Legal status of foreigners – 'Albinaggio' right – *Constitutio Omnes peregrini*

* Si riproduce, ampliato e corredato dell'apparato di note, il testo della Relazione tenuta l'8 maggio 2019 in occasione del Convegno su: "L'uno e l'altro diritto: *l'utrumque ius* come modello di formazione per il giurista", organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell'Università degli Studi di Parma.

SOMMARIO: 1. *Status* giuridico dello straniero e albinaggio: nozioni preliminari – 2. L'albinaggio in area italiana e la posizione della Chiesa – 3. Federico II e la *constitutio Omnes peregrini* – 4. La *scientia iuris* basso medievale.

1. *Status giuridico dello straniero e albinaggio: nozioni preliminari*

Straniero, per definizione, è chi lascia la propria terra d'origine per trasferirsi in modo occasionale o definitivo in altro luogo. In questo nuovo paese egli godrà di una condizione legale più o meno favorevole in rapporto ai tempi e ai differenti territori. È stato opportunamente osservato che “la storia del regime giuridico degli stranieri è in qualche modo la storia stessa della civiltà umana”¹ e che all'equiparazione tra cittadini e stranieri, quanto al godimento dei diritti civili si è giunti solo in epoca contemporanea. Nelle epoche remote lo straniero era privo di qualsiasi diritto, ma un tale principio va a configurarsi come un necessario portato storico, corrispondendo alle condizioni di quei popoli e quei tempi e alla concezione che avevano della legge e della giustizia. Dalle comunità primitive il forestiero era considerato un nemico e per questa ragione non gli poteva essere attribuito il godimento di alcun diritto².

¹ Si veda la voce *Stranieri*, in *Nuovo Digesto Italiano*, XII, Torino 1940, pp. 917-922, in particolare p. 918.

² Sul regime giuridico dello straniero si possono vedere i numerosi studi di C. Storti Storchi, *Aspetti della condizione giuridica dello straniero negli statuti lombardi dei secoli XIV-XV*, in “Archivio storico lombardo. Giornate della Società storica lombarda”, serie XI, II (1985), pp. 9-66; Ead., *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria. Aspetti civilistici*, Milano 1990; Ead., *The Legal Status of Foreigners in Italy (XVth-XVIth Centuries). General Rules and their Enforcement in Some Cases Concerning the Executio Parata*, in L. Mayali-M.M. Mart (eds.), *Of Strangers and Foreigners (Late Antiquity-Middle Ages)*, Berkeley 1993, pp. 97-135; Ead., *Foreigners in Medieval Italy*, in V. Ferrari-T. Heller-E. De Tullio (eds.), *Citizenship and Immigration: Proceedings of the Conference Held at the University of Milano, Law Faculty November 7-9 1996*, Milano 1998, pp. 27-36; Ead., *Stranieri ed 'estranei' nelle legislazioni germaniche*, in *Le relazioni internazionali nell'alto medioevo, Spoleto, 8-12 aprile 2010*, Spoleto 2011, pp. 383-441; Ead., *Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna tra flessibilità e pragmatismo*, in M. Meccarelli-P. Palchetti-C. Sotis (curr.), *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione*, Macerata 2012, pp. 123-148; Ead., *Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale*, in A.A. Cassi (cur.), *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, Soveria Mannelli 2013, pp. 61-77. A questi si aggiungano M. Ascheri, *Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio*, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LI (1987), pp. 179-194; Id., *Lo straniero nella legislazione statutaria e nella letteratura giuridica del Tre-Quattrocento: un primo approccio*, in *Forestieri e stranieri nelle città basso-medievali, Atti del seminario internazionale di studio, Bagno a Ripoli (Firenze), 4-8 giugno 1984*, Firenze 1988, pp. 7-18; Id., *Lo straniero: aspetti della problematica giuridica*, in G. Rossetti (cur.), *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XIV*, Napoli 1999, pp. 37-50; A. Romano, *Stranieri e mercanti in Sicilia nei secoli XIV-XV*, in A. Romano (cur.), *Cultura e istituzioni nella Sicilia Medievale e Moderna*, Soveria Mannelli 1992, pp. 83-109; Id., *La condizione giuridica*

Con la comparsa del cristianesimo e l'incrementarsi dei commerci e degli spostamenti, questa condizione cominciò ad essere mitigata dalla protezione accordata agli stranieri dal sovrano. Furono in particolar modo i Carolingi ad assumersi la salvaguardia di chi si recava nei territori del regno e soprattutto di quelli che viaggiavano per uno scopo sacro. Lo stesso imperatore Carlo Magno esprimeva “la rivelazione del contenuto comune di giustizia, insito in ogni legge, la scoperta di una comune natura umana al di sotto della particolare qualità attribuita all'uomo dai diritti di cittadinanza e la conseguente eguaglianza di cittadini e stranieri di fronte alla legge”³, attraverso le parole del Deuteronomio: “quod iustum est, iudicate; sive civis sit ille sive peregrinus, nulla sit distantia personarum, quia Dei iudicium est”⁴. Nonostante ciò, le restrizioni cui erano sottoposti gli stranieri continuarono ad essere molte e tra queste va sicuramente annoverata quella che riguardava l'incapacità di disporre, né fra vivi, né per atto di ultima volontà, dei loro beni, che venivano considerati propri del sovrano cui dovevano spettare dopo la loro morte. Questa limitazione andò a costituire il cosiddetto diritto d'albinaggio (*albanagium*, *albinatus*, *aubenagium*) o di aubena (*droit d'aubaine*), in forza del quale il Sovrano (in ragione delle epoche e dei luoghi) si appropriava dell'eredità del forestiero non naturalizzato (*albanus*, *aubain*), morto nel territorio soggetto al suo dominio. In senso più ampio con questa espressione venne ad indicarsi tutto l'insieme delle incapacità legali cui erano soggetti gli stranieri, quanto alla possibilità di succedere e di disporre con testamento del loro patrimonio: incapacità che avevano entrambe fondamento nel generale principio giuridico che escludeva l'*extraneus* dall'esercizio dei diritti civili⁵.

di stranieri e mercanti in Sicilia nei secoli XIV-XV, in M. Del Treppo (cur.), *Sistema di rapporti ed élites economiche in Europa (secoli XII-XVII)*, Pisa-Napoli 1994, pp. 113-132. Fra i volumi miscelanei dedicati all'argomento si possono ricordare *L'Étranger. Foreigners*, 2 voll., Bruxelles 1958 (rist. anast. Paris 1984); *L'Étranger au Moyen Âge*, Paris 2000. Ai testi sopra citati si rimanda anche per ulteriori indicazioni bibliografiche.

³ Cfr. B. Paradisi, *Storia del diritto internazionale nel Medio Evo*, I, Milano 1940, pp. 393-397, in particolare p. 394; nonché F.-L. Ganshof, *L'étranger dans la monarchie franque*, in *L'Étranger. Foreigners* cit., II, pp. 5-36.

⁴ Cfr. *Monumenta Germaniae Historica, Leges, Legum sectio II, Capitularia Regum Francorum*, Tomus I, Hannoverae 1883, *Karoli Magni Capitularia*, n. 22 a. 789, pp. 52-62, § 63: “Ut quibus data est potestas iudicandi iuste iudicent, sicut scriptum est: ‘iuste iudicate, fili hominum’, non in muneribus, ‘quia munera excecant corda prudentium et subvertunt verba iustorum’, non in adolatione, nec in consideratione personae, sicut in deuteronomio dictum est: ‘quod iustum est, iudicate; sive civis sit ille sive peregrinus, nulla sit distantia personarum, quia Dei iudicium est’...”.

⁵ Sul diritto d'albinaggio o di aubena e, più in generale, sulla condizione giuridica dello straniero, oltre ai lavori già citati alle note precedenti, si vedano i seguenti studi, cui si rimanda anche per ulteriori indicazioni bibliografiche: C. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, éd. L. Favre, Parisiis 1883-1887, *sub voces Albanagium, Albenagium, Albinatus, Aubenagium*; L. Volpicella, *Del diritto di albinaggio*, Napoli 1848; A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, III, *Storia del diritto privato*, Torino 1894², pp. 187-203; L. Morpurgo, *Sulla condizione giuridica dei*

L'origine storica dell'albinaggio, anche legata al concetto più o meno esteso che si accoglie di tale istituto, è stata particolarmente dibattuta dagli studiosi e altrettanto l'etimologia della parola, che la tesi, che sembra ormai la più accreditata, vuole derivata dal composto latino *alibi-natus* (nato altrove)⁶. A prescindere dalla genesi più o meno remota che gli si voglia riconoscere, di sicuro l'albinaggio trovò nelle istituzioni feudali "il suo miglior alimento"⁷. Con il sorgere del feudalesimo, infatti, la potestà regia venne a smembrarsi e a dividersi tra i Signori e a questi toccò anche la protezione dei forestieri e i vantaggi che ne derivavano: la condizione di questi soggetti divenne allora ben peggiore di quella che era stata in precedenza. Dai signori feudali tale diritto passò poi ai Comuni, anch'essi poco benevoli con gli stranieri, e conobbe a seconda dei tempi e dei luoghi una differente estensione.

In Francia l'albinaggio trovò una rigorosa applicazione e i sovrani lo utilizzarono anche in un'ottica politica, per rafforzare la loro potestà regia: venne, infatti, dichiarato una regalia indivisibile, inalienabile e imprescrittibile⁸. Nel corso del tempo risulterà poi variamente mitigato, ma il suo definitivo superamento si ebbe solo a partire dalla Rivoluzione francese, quando, alla luce dei valori universali di *égalité* e *fraternité*, sarà affermato il principio che

forestieri in Italia nei secoli di mezzo, in "Archivio Giuridico", IX (1869), pp. 249-287; L. Capuano, *Dell'Albinaggio: memoria letta alla Reale Accademia di scienze morali e politiche*, Napoli 1887, testo ripubblicato anche *s.v. Albinaggio*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, I, II, Milano 1892, pp. 1074-1121; G. Fusinato, *s.v. Albinaggio (diritto di)*, in *Digesto Italiano*, II, Torino 1893, pp. 235-243; Id., *s.v. Albinaggio*, in *Nuovo Digesto Italiano*, I, Torino 1937, p. 300; N. Tamassia, *Stranieri ed ebrei nell'Italia meridionale dall'età romana alla Svevia*, in "Atti del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", LXIII.2 (1903/04), pp. 757-796; C. Schupfer, *Lo stato di guerra e le convenzioni internazionali con particolare riguardo ai trattati per l'abolizione dell'albinaggio*, Città di Castello 1896; P. Guerra, *Il diritto d'albinaggio e la filosofia del secolo XVIII. Saggio di uno studio di diritto internazionale privato e di legislazione comparata*, Firenze 1900, pp. 1-62; S. Leicht, *s.v. Albinaggio*, in *Enciclopedia italiana*, II (1929) (http://www.treccani.it/enciclopedia/albinaggio_%28Enciclopedia-Italiana%29/). Più di recente cfr. A. Romano, *s.v. Albinaggio*, in *Federico II. Enciclopedia Federiciana*, Roma 2005 (http://www.treccani.it/enciclopedia/albinaggio_%28Federiciana%29/); I. Del Bagno, *Unificazione nazionale e diritto di albinaggio*, in "Teoria e Storia del Diritto Privato", V (2012), pp. 1-30; G. Maifreda, *Un 'diritto non meno strano che barbaro'. Aspetti e temi del dibattito sull'albinaggio nell'Italia dell'Ottocento*, in "Storia economica", I-2 (2009), pp. 215-230; Id., *I beni dello straniero. Albinaggio, cittadinanza e diritti di proprietà nel Ducato di Milano (1535-1796)*, in "Società e Storia", CXXIX (2010), pp. 489-530. Sull'argomento e per varie indagini sulla dottrina civilistica e la legislazione statutaria d'epoca intermedia ci si permette di rinviare anche a T. Ferreri, *The Legal Status of Foreigners and the 'Albinaggio' Right in the Intermediate Age: Between Doctrine and Practice*, in "GLOSSAE. European Journal of Legal History", XVI (2019), pp. 76-106 (available at <http://www.glossae.eu>).

⁶ Cfr. A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, cit., p. 194. Una rassegna delle varie tesi elaborate sull'etimologia della parola in P. Guerra, *Il diritto d'albinaggio*, cit., pp. 1-3. Sulle opinioni formulate dalla storiografia quanto alla sua origine storica cfr. L. Volpicella, *Del diritto di albinaggio*, cit., pp. 9-21; L. Capuano, *s.v. Albinaggio*, cit., pp. 1075-1096; G. Fusinato, *s.v. Albinaggio (diritto di)*, cit., pp. 235-236; P. Guerra, *Il diritto d'albinaggio*, cit., pp. 3-14.

⁷ Cfr. G. Fusinato, *s.v. Albinaggio (diritto di)*, cit., p. 236.

⁸ Cfr. L. Capuano, *s.v. Albinaggio*, cit., p. 1096; I. Del Bagno, *Unificazione nazionale*, cit., p. 6 n. 7.

riconosce l'uomo come tale soggetto di diritti, con la conseguente eliminazione della disparità di trattamento tra persone di nazionalità diversa e dell'albinaggio⁹. Nello specifico, tale istituto verrà soppresso dall'Assemblea Costituente con il Decreto del 6 agosto 1790. Come sottolinea Pietro Costa, l'abolizione dell'albinaggio avviene "in omaggio alla convinzione che quei diritti appartengano all'uomo in quanto tale"¹⁰, anche se è stato fatto notare che la distinzione tra cittadino e straniero non scompare con l'età rivoluzionaria¹¹. Dopo questo primo passo, che subì una battuta d'arresto sotto il regime napoleonico, altri ne furono fatti per giungere alla definitiva equiparazione tra cittadini e stranieri nel godimento dei diritti civili. Per quanto riguarda l'Italia, vi si giunse con la promulgazione nel 1865 del Codice civile post-unitario, che all'articolo 3 così recita: "Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini"¹².

2. L'albinaggio in area italiana e la posizione della Chiesa

Nella penisola italiana la vigenza dell'albinaggio conobbe varia diffusione e anche se sono state elaborate al riguardo tesi contrastanti, sembra ormai dimostrato che fosse conosciuto sin dall'epoca della dominazione longobarda¹³. Tracce della sua esistenza si trovano poi in età feudale e soprattutto comunale. Signori e Comuni volevano entrambi aver parte all'eredità del forestiero e a tal fine non solo non gli permettevano di fare testamento, ma spesso non si riconosceva neanche il diritto dei figli alla paterna eredità.

Al riguardo si possono citare vari esempi, dai quali è anche possibile conoscere le differenti modalità con le quali le singole autorità disciplinavano

⁹ Sul diritto d'albinaggio in Francia si vedano indicativamente le sintesi storiche di L. Volpicella, *Del diritto di albinaggio*, cit., pp. 23-34; P. Guerra, *Il diritto d'albinaggio*, cit., pp. 15-42. Sullo straniero nella Francia medievale e sulla sua incapacità successoria, cfr. M. Boulet-Sautel, *L'aubain dans la France coutumière du moyen age*, in *L'Étranger. Foreigners* cit., II, pp. 65-100.

¹⁰ Cfr. P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, II, *L'Età delle rivoluzioni (1789-1848)*, Roma-Bari 2000.

¹¹ Cfr. L. Nuzzo, *Cittadinanza: un percorso di lettura*, in "Rechtsgeschichte", VIII (2006), pp. 129-147, in particolare p. 133.

¹² Il Codice napoleonico del 1804, infatti, ridusse l'ampiezza dei diritti civili riconosciuti allo straniero e ristabilì la sua incapacità a succedere (cfr. I. Del Bagno, *Unificazione nazionale*, cit., p. 8 ss.). Sulle disposizioni assunte in Francia e in altre nazioni a seguito della Rivoluzione francese e poi sotto Napoleone e nei periodi successivi, si vedano anche L. Capuano, *s.v. Albinaggio*, cit., pp. 1104-1118.

¹³ Secondo L. Volpicella, *Del diritto di albinaggio*, cit., p. 43 ss., in Italia il diritto d'albinaggio non trovò applicazione fino al XVIII secolo. Opinione confutata con ampiezza di argomentazioni ed esempi da vari autori, tra cui L. Morpurgo, *Sulla condizione giuridica dei forestieri*, cit., pp. 255-258; G. Fusinato, *s.v. Albinaggio (diritto di)*, cit., pp. 240-241; P. Guerra, *Il diritto d'albinaggio*, cit., pp. 43-52.

la successione nei beni degli stranieri. In alcuni casi non era ammesso nessuno alla loro successione, se non il fisco locale; in altri vi erano ammessi solo i figli legittimi¹⁴. Nello statuto dato a Susa nel 1197 da Tommaso di Savoia, il diritto d'albinaggio risulta espressamente mantenuto in vigore¹⁵, e in altri statuti si riconosceva parte dell'eredità al Comune e parte all'ospite presso il quale il *de cuius* aveva trovato dimora. È questo, ad esempio, quanto si dispone nelle *Consuetudines* di Alessandria del 1179, rispetto ai beni degli stranieri, individuati tra pellegrini e viaggiatori (*Item de pelegrinis et transeuntibus vel viatoribus*), morti senza aver fatto testamento nel territorio comunale¹⁶. In altri casi ancora, alla successione nei beni del forestiero partecipava in tutto o in parte anche la Chiesa locale, come si legge nelle Consuetudini della città meridionale di Troja, confermate nel 1127 da papa Onorio II, dove si consente a *viatores aut peregrini* di redigere testamento, a condizione di lasciare una parte dei loro beni alla curia; se, invece, morivano intestati, ovvero senza aver fatto testamento, tutto il loro patrimonio diventava di proprietà del vescovo¹⁷. Capitava spesso poi, che sovrani e istituzioni si impegnassero, in regime di reciprocità, a non intervenire circa la disposizione sui beni dei cittadini dell'altra nazionalità, assumendo l'impegno di consegnarli ai legittimi eredi del defunto o all'istituzione di appartenenza. Accordi di questo tipo vennero conclusi, ad esempio, dalla repubblica di Genova nel 1224 con Mariano II di Torres¹⁸, e

¹⁴ Per questi esempi cfr. G. Fusinato, *s.v. Albinaggio (diritto di)*, cit., pp. 240-241; A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, cit., pp. 194-197.

¹⁵ Cfr. *Statuta et privilegia Civitatis Secusiae*, in *Monumenta Historiae Patriae*, II, *Leges Municipales*, Augustae Taurinorum 1832, coll. 5-6: "De hominibus morte... et si fuerit extranei et preoccupati sua sint sub tuo velle preter uestimenta que sunt hospitis et quinta parte aliarum rerum que est ecclesie baptismalis et parrochialis...".

¹⁶ Cfr. *Consuetudines Communis Civitatis Alexandriae, Codex statutorum magnificae Communitatis atque Dioecesis Alexandrinae*, ed. F. Moscheni, Alexandriae 1547 (rist. anast. Torino 1969), p. 3, cap. 21: "Item de pelegrinis et transeuntibus vel viatoribus sic ordinatur ut si moriatur ab intestato in Civitate vel in casalibus vel in octo locis commune habeat medietatem et hospes aliam medietatem rerum quas secus habuerit". Sulle *Consuetudines* di Alessandria del 1179 cfr. G.S. Pene Vidari, *Note sulle consuetudini di Alessandria*, in "Rivista di Storia, Arte, Archeologia per le province di Alessandria e Asti", XCIV-XCV (1985-86), pp. 5-20.

¹⁷ Cfr. N. Tamassia, *Stranieri ed ebrei nell'Italia meridionale*, cit., pp. 767-768, dove è riportato anche il testo del cap. XV delle consuetudini di Troja: "...parens parenti secundum legem succedat. Cuique voluerit testamentum facere legaliter liceat. Viatores tamen aut peregrini si testati obierint, bonorum suorum quarta parte curie nostre dimissa, reliqua ad eorum velle disponant; qui si decesserint intestati pannis, sicut antiqua consuetudo fuit, hospiti conservatis, sua omnia in vestri episcopi potestate deveniant, secundum Ruberti ducis concessionam". Passo che si legge anche nella conferma resa da Onorio II riportata da P. Kehr, *Papsturkunden in Benevent und der Capitanata*, in "Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philologisch-historische klasse", 1898, pp. 76-79 doc. n. 10, in particolare p. 77.

¹⁸ Cfr. *Codex Diplomaticus Sardiniae*, I, in *Historiae Patriae Monumenta* (d'ora in poi HPM), X, Augustae Taurinorum 1861, doc. XLIV, pp. 337-338.

poi nel 1229 e nel 1251 con Marsiglia¹⁹. Gli stessi genovesi nel 1232 rinunciano al diritto d'albinaggio a favore della città di S. Egidio²⁰ e ancor prima, nel 1188, era stato Pietro, re e giudice d'Arborea, ad impegnarsi nei loro confronti in questo senso, rinnovando la promessa anche nel 1192²¹. Nel 1300, inoltre, è Amedeo di Savoia ad obbligarsi con i genovesi per il caso che uno di essi (dal testo dell'accordo in particolare i *mercatores*) fosse morto nella sua giurisdizione a consegnare i suoi beni ai suoi eredi *vel suo certo socio*²².

Viatores, peregrini, mercatores: una varietà terminologica che riflette le diverse categorie di stranieri presenti nella società medievale. Bisogna, infatti, tenere presente che in età intermedia esistevano differenti tipi di *forenses*: il mercante, il pellegrino, il diplomatico, il soldato o lo studente, solo per citarne alcuni; a costoro, a seconda delle circostanze e convenienze, le autorità comunali, ma anche i sovrani, facevano varie concessioni, riconoscendo così differenti *status* giuridici. Ad ogni tipologia di straniero finiva, così, per corrispondere un particolare *status* giuridico, con norme o privilegi stabiliti dai vari ordinamenti, che si applicavano in virtù della condizione personale. Allo stesso tempo si consideri che, vista la molteplicità di realtà politiche e giuridiche, più o meno estese, presenti sui vari territori, erano considerati stranieri non solo i sudditi di un altro Stato, ma anche quelli che provenivano da un altro Comune, quantunque magari sottoposti alla medesima sovranità. In una situazione di questo genere non si poteva avere una definizione chiara ed univoca delle categorie di *cives* e *forenses*: si era in presenza, invece, di più livelli di cittadinanza, così come esistevano differenti tipi di *forenses*²³.

¹⁹ Cfr. *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, Tomus I, in HPM, VII, Augustae Taurinorum 1854, per l'accordo del 1229 si veda il doc. DCLXXV, coll. 852-853 d, coll. 856-857 d; mentre per quello del 1251 il doc. DCCCXXVI, col. 1123 b, col. 1128 c-d.

²⁰ Cfr. *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, Tomus I, cit., doc. DCXCIV, coll. 905-906 d.

²¹ Cfr. *Codex Diplomaticus Sardiniae*, I, cit., doc. CXXV, pp. 261-262, e doc. CXXXIX, pp. 276-277.

²² Cfr. *Liber iurium Reipublicae Genuensis*, Tomus II, in HPM, IX, Augustae Taurinorum 1857, doc. CLIV, coll. 405-409, in particolare col. 406 b: "Si autem aliquis mercator ex dictis mercatoribus obierit in iurisdictione nostra aut nuncius uel seruiens alicuius eorum, nos bona ipsius consignari faciemus et reddi heredi eius vel suo certo socio".

²³ Sull'esistenza in età intermedia di varie categorie di 'stranieri', cui erano connessi vari *status* giuridici, si veda J. Gilissen, *Le statut des étrangers, à la lumière de l'histoire comparative*, in *L'Étranger. Foreigners*, cit., I, pp. 5-57. Sul punto cfr. A. Romano, *Stranieri e mercanti in Sicilia*, cit., pp. 98-101, con bibliografia a pp. 108-109; Id., *La condizione giuridica di stranieri e mercanti*, cit., pp. 125-128; M. Ascheri, *Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica*, cit., pp. 185-188; Id., *Lo straniero nella legislazione statutaria*, cit., pp. 11-13; C. Storti Storchi, *Motivi e forme di accoglienza*, cit., pp. 63-66; Ead., *The Legal Status of Foreigners in Italy*, cit., pp. 97-100; Ead., *Foreigners in Medieval Italy*, cit., pp. 27-30. La bibliografia sul tema della cittadinanza è piuttosto corposa, in questa sede ci si limita a rimandare a titolo indicativo a E. Cortese, *s.v. Cittadinanza (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano, 1960, pp. 132-140; ma soprattutto ai lavori di P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, vol. I: *Dalla civiltà comunale al Settecento*, vol. II: *L'Età delle Rivoluzioni, 1789-1848*, vol. III: *La civiltà liberale*, vol. IV: *L'Età dei totalitarismi e della democrazia*, Roma-Bari 1999-2001; Id., *Cittadinanza*, Roma-Bari, 2005.

Una ferma opposizione nei confronti dell'albinaggio verrà esercitata dalla Chiesa, che aveva sempre avuto un atteggiamento benevolo e di protezione nei confronti degli stranieri in generale (spesso *mercatores*)²⁴ e soprattutto dei pellegrini che scendevano a Roma o si spostavano per scopi religiosi²⁵. Il problema era stato affrontato in numerosi concili, nelle tregue di Dio e nelle paci perpetue. In quello di Limoges del 1031 si legge di una posizione di favore riconosciuta ad alcune categorie di persone indifese, quali il “*clericus aut pauper mendicans aut peregrinus adveniens*”²⁶, mentre in quello di Clermont del 1095 (il celebre concilio in cui papa Urbano II bandì la prima Crociata), si stabilisce una tregua perpetua per i “*peregrinis ad sacra loca tendentibus*”, differenziata da quella di tre anni stabilita per i *mercatores*²⁷. Di

²⁴ Sulla particolare condizione giuridica dei mercanti medievali e sulla tutela loro riconosciuta dall'ordinamento canonico, equiparandoli ai *peregrini causa religionis*, cfr. V. Piergiovanni, *La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34*, in “*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte Kan. Abt.*”, LXXIV (1988), pp. 348-356, in particolare pp. 351-353; Id., *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, in M. Ascheri (cur.), *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Roma 1991, pp. 235-254; Id., *Il mercante e il diritto canonico medievale: 'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'*, in *Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Canon Law*, ed. by S. Chodorow, Città del Vaticano 1992, pp. 617-631; Id., *The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages*, in *Of strangers and Foreigners (Late Antiquity-Middle Ages)*, ed. by L. Mayali and M.M. Mart, Berkeley 1993, pp. 81-96.

²⁵ Sul pellegrinaggio, sulla condizione giuridica di quei particolari tipi di viaggiatori che si spostavano per motivi religiosi, ovvero i pellegrini nel senso moderno del termine (*peregrini causa religionis*), e la protezione a questi accordata dagli ordinamenti medievali, nonché per ulteriori indicazioni bibliografiche in merito, si vedano F. Garrisson, *A propos des pèlerins et de leur condition juridique*, in *Études d'histoire du droit canonique dédiées a Gabriel Le Bras*, II, Paris 1965, pp. 1165-1189; G. Constable, *Opposition to Pilgrimage in the Middle Ages*, in “*Studia Gratiana*”, XIX (1976), pp. 123-146; H. Gilles, *Lex peregrinorum*, in *Le pèlerinage*, Toulouse 1980, pp. 161-189; L. Schmutge, *Die Pilger*, in P. Moraw (hrsg.), *Untenwegssein im Spätmittelalter*, Berlin, 1985, pp. 17-47; Id., *Jerusalem, Rom und Santiago-Fernpilgerziele im Mittelalter*, in M. Matheus (hrsg.), *Pilger und Wallfahrtsstätten in Mittelalter und Neuzeit*, Stuttgart 1991, pp. 11-34; Id., *Pilger. A. Westlicher Bereich: I. Früh- und Hochmittelalter; II. Spätmittelalter*, in *Lexikon des Mittelalters*, VI (1993), coll. 2148-2150; O. Condorelli, *Clerici peregrini. Aspetti giuridici della mobilità clericale nei secoli XII-XIV*, Roma 1995, p. 143 n. 212 (ivi bibl.); D.J. Birch, *Pilgrimage to Rome in the Middle Ages*, Woodbridge UK 1998; V. Piergiovanni, *Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale*, in *A Ennio Cortese*, scritti promossi da D. Maffei e raccolti a cura di I. Birocchi-M. Caravale-E. Conte-U. Petronio, III, Roma 2001, pp. 127-135 (anche in *I giubilei nella storia della Chiesa*, Atti del Congresso internazionale [Roma, 23-26 giugno 2000], Roma 2001, pp. 46-57); D. Webb, *Medieval European Pilgrimage, c. 700-c. 1500*, New York 2002; J. Bird, *Canon Law Regarding Pilgrimage*, in *Encyclopedia of Medieval Pilgrimage*, ed. L.J. Taylor et al., Leiden 2009, pp. 78-81; nonché il recente contributo di A.A. Larson, *From Protections for miserabiles personae to Legal Privileges for International Travellers: the Historical Development of the Medieval Canon Law Regarding Pilgrims*, in “*GLOSSAE. European Journal of Legal History*”, XVI (2019), pp. 166-186 (available at <http://www.glossae.eu>), sulla legislazione di diritto canonico prodotta sino a secoli XII e XIII e sulla dottrina canonistica, con ulteriori indicazioni bibliografiche.

²⁶ Per questo riferimento cfr. G. De Vergottini, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia. Le leggi del 1220*, Milano 1952, pp. 124-126, in particolare p. 125 n. 3 e p. 126 n. 1; nonché G.D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XIX, Venetiis 1774, coll. 507-508 ss.

²⁷ Cfr. G.D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XX, Venetiis 1776, coll. 816-

particolare rilievo è, però, il canone ‘Si quis Romipetas’ del concilio ecumenico Lateranense del 1123, accolto nel Decreto di Graziano al c. 23 C. 24 q. 3, che punisce con la privazione della *communione christiana* chi cattura e depreda i *peregrini* che si recano a visitare i luoghi sacri e chi vessa con imposte e pedaggi i mercanti²⁸. Nella stessa C. 24 *quaestio* 3 del Decreto al c. 25 viene riportata anche un’altra norma a favore dei pellegrini, e precisamente un famoso passo di papa Niccolò II che, dopo aver minacciato di scomunica “qui peregrinos, uel oratores cuiuscumque sancti, siue clericos, siue monachos, uel feminas aut inermes pauperes depredati fuerint, uel bona eorum rapuerint, uel in malum eis obuauerint”, impone il rispetto della *pax* o *treuga* stabilita localmente dai vescovi²⁹. Il canone fa parte dei deliberati del concilio lateranense del 1059 e formalizza per la Chiesa universale l’istituto della *pax* sorto in ambiente franco. Graziano ha accorpato i suddetti passi in un contesto che vuole mostrare come la Chiesa usi la sua pena più grave per colpire coloro, anche se potenti, che rechino ingiusto danno a persone povere o inermi. Tale scelta sistematica ha, quindi, la precisa finalità di mostrare la presenza e la giurisdizione della Chiesa a tutela dei *peregrini*, delle *miserabiles personae*, oltre che dei chierici: tutto ciò in linea con i fini spirituali propri dell’istituzione ecclesiastica³⁰.

È opportuno osservare, inoltre, che nel significato romano classico la parola *peregrini* stava ad indicare gli stranieri in generale, cioè coloro che viaggiavano per vari motivi, al pari del termine *advenae*³¹. In epoca medievale, invece, il termine *peregrinus* cominciò ad essere usato nel senso attuale della parola, ovvero principalmente riferito a coloro che viaggiavano diretti ai

817 e 902-903 (IX): “Et quia pleraeque Galliarum regiones, alimentorum inopia laborabant: interdycum est truiam usque ad annos tres villanis et mercatoribus esse continuam; militibus vero a quinta feria usque ad dominicam per singulas hebdomadas observandam; clericis autem et monachis, omnibus aequae temporibus: ac primum peregrinis ad sacra loca tendentibus”.

²⁸ Cfr. G.D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XXI, Venetiis 1776, col. 285, XVI (*Ut romipetae, et alia sacra loca visitantibus*), accolto nel Decreto di Graziano al c. 23 della C. 24 q. 3, ed. A. Friedberg, *Corpus Iuris Canonici*, I, Leipzig 1879 (rist. anast. Graz 1959), coll. 996-997: “Si quis Romipetas et peregrinos Apostolorum limina, et aliorum sanctorum oratoria visitantes capere, seu rebus, quas ferunt, spoliare, et mercatores novis teloneorum et pedaticorum exactionibus molestare temptaverit, donec satisfecerit, communione careat Christiana”.

²⁹ Cfr. C. 24 q. 3 c. 25: “Illi, qui peregrinos, uel oratores cuiuscumque sancti, siue clericos, siue monachos, uel feminas aut inermes pauperes depredati fuerint, uel bona eorum rapuerint, uel in malum eis obuauerint, anathematis uinculo feriantur, nisi digne emendauerint. § I. Pax uero illa, quam treugam dei dicimus, sic obseruetur, sicut ab archiepiscopis uniuscuiusque prouinciae constituta est. Qui autem eam infregerit excommunicationi subdatur”.

³⁰ Per un’analisi della normativa conciliare e di quella contenuta nei cc. 23-25 C. 24 q. 3 del Decreto, ma anche per ulteriori considerazioni, cfr. H. Gilles, *Lex peregrinorum*, cit., p. 172 ss.; V. Piergiovanni, *Il mercante e il diritto canonico*, cit., pp. 620-622; A.A. Larson, *From Protections for miserabiles personae*, cit., pp. 175-176.

³¹ Sul significato di questo sostantivo si veda anche C. Du Cange, *Glossarium*, cit., s.v. *Advenae*.

luoghi di devozione. Così come rileva una consolidata storiografia, non appare semplice, comunque, individuare il momento preciso in cui nelle fonti medievali avvenne il trapasso del vocabolo dalla prima alla seconda accezione, anche se al tempo della prima crociata (1096-1099) il significato attuale appare ormai quello corrente³². La tutela della Chiesa si rivolgeva comunque a stranieri e viaggiatori, a prescindere dallo scopo del loro itinerare, e si estendeva anche contro il fiscalismo delle istituzioni pubbliche, che concepivano le sostanze dei forestieri come un cespite utile ad incrementare le entrate: da qui il principio per cui l'*extraneus* non potesse far testamento e, se fosse deceduto intestato, le sue sostanze dovessero passare allo stato o parte ad esso e parte all'ospite presso cui dimorava (oste, albergatore o altri che fosse).

Contro tali abusi intervenne espressamente papa Alessandro III nel 1169. Aveva saputo, infatti, che ai viandanti, mercanti e pellegrini (*mercatores, viatores et peregrini*) che si trovavano a soggiornare nella città di Benevento si vietava di uscire, di far testamento e di eleggervi sepoltura, e una volta deceduti le loro cose venivano ripartite tra la Curia beneventana, la Chiesa locale e coloro presso i quali il *de cuius* aveva trovato ospitalità³³. Il pontefice intervenne per vietare *in perpetuum* tale prassi, definita per l'appunto *inimica divinis et humanis legibus*, con la decretale '*Sicut in vanum*', diretta al clero, ai giudici e al popolo di Benevento con la quale concesse ai forestieri, nello specifico *mercatores, viatores et peregrini*, la piena libertà nello scegliere la sepoltura e di testare delle loro cose. Se, invece, fossero morti senza fare testamento i loro beni dovevano essere tenuti in deposito per un anno presso una Chiesa della città a disposizione degli eredi, a cui dovevano essere consegnati integralmente se si presentavano entro un anno dal decesso del *de cuius*. Solo nel caso in cui non si fosse presentato alcun legittimo erede a reclamare la successione, i beni potevano essere ripartiti secondo la consuetudine locale tra la Curia beneventana, la chiesa cittadina e l'ospite³⁴. Gravi sanzioni erano poi previste

³² Cfr. G. De Vergottini, *Studi sulla legislazione imperiale*, cit., pp. 124-125; F. Garrisson, *A propos des pèlerins*, cit., p. 1168; H. Gilles, *Lex peregrinorum*, cit., pp. 162-163; nonché O. Condorelli, *Clerici peregrini*, cit., pp. 16-18, con indicazioni bibliografiche alle nn. 20, 21 e 22.

Al riguardo si può vedere anche C. Du Cange, *Glossarium*, cit., s.v. *Peregrinus*.

³³ Per questa vicenda cfr. S. Borgia, *Memorie storiche della pontificia città di Benevento. Parte seconda*, Roma 1764, pp. 147-148.

³⁴ Cfr. S. Borgia, *Memorie storiche della pontificia città di Benevento. Parte terza*, Vol. I, Roma 1769, pp. 156-159 per l'intero testo del provvedimento, in particolare pp. 157-158: "Dilectis filiis Clero, Judicibus, et universo Populo Beneventano, tam presentibus, quam futuris in perpetuum. Sicut in vanum Agricola de terre ubertate confidit ... Consuetudo autem, immo usurpatio quedam in civitate vestra dicitur extitisse, que divinis, et humanis legibus inimica dinoscitur, et tam facientes, quam consentientes in discrimen Divine ultionis adducit, Mercatores siquidem, Viatores, et Peregrini hospitio apud aliquem in ipsa Civitate recepti si contingat eos ibi aliqua infirmitate gravari, nec domum egredi, nec testamentum de rebus suis facere, nec sepulturam ubi voluerint, si decesserint eligere permittuntur, cum extremam obeuntium voluntatem in sepultura, et dispositione

per i contravventori. La stessa cronaca storica ci informa di come, ancor prima di Alessandro III, era stato Eugenio III a censurare aspramente questa *consuetudo*, evidentemente senza concreti risultati.

Coerente con questa impostazione, diretta a tutelare e proteggere gli stranieri, è anche il provvedimento che, sempre sotto Alessandro III, viene assunto nel terzo concilio ecumenico Lateranense del 1179, in cui si emana un canone, il c. 22 ‘De pace servanda’, dove si ripropone la protezione canonica prevista nel Concilio del 1123 a favore di stranieri e viaggiatori³⁵. Tale canone confluirà poi nella *Compilatio I* e nella successiva sistemistica del *Liber Extra* andrà ad inserirsi nella rubrica *De treuga et pace* (*Comp. I*, 1.24.2=X, 1.34.2)³⁶, costruita per ribadire ed esaltare i poteri arbitrali della Chiesa per sedare ed eliminare i conflitti. Si tratta di un canone che contiene un elenco più

rerum suarum, et leges, et Canones precipiant observari. Sed res eorum partim Curie nostre, partim Ecclesie, partim Hospitibus disperguntur ... Unde beate memorie Predecessor noster Papa Eugenius officii sui zelo succensus, ne Romanus Pontifex diceretur admittere, quod argui per eum in aliis, et emendari deberet, usurpationem tam pessimam que diuturnitate temporis pro consuetudine inoleverat, a Beneventana Civitate removit, et eam viribus carere decrevit. ... Nos de communi Fratrum nostrorum consilio, et assensu, consuetudinem istam, non jure aliquo, sed cupiditate tantum, et diuturnitate subnixam mansura in perpetuum inhibitione damnamus, et omni decernimus effectu carere, tam sepulturam quam dispositionem rerum suarum in libera ponentes abeuntium voluntate, et tam a Curia nostra, quam a Civitate tota omnem notam tante avaritie amoventes; Habeant ergo de cetero predicti homines in Civitate Beneventana, et tenimentis eius et recedendi quodcumque voluerint, et locum mutandi, et eligendi sepulturam, aut testandi de rebus suis, si remanere ibi statuerint legitimam potestatem, et in nullo predicta usurpatione illis obsistat, quominus de personis, et rebus suis possint, quod decreverint ordinare. Sane si quisquam eorum intestatus obierit, res eius sub conscientia Rectoris nostri, Archiepiscopi, et idoneorum testium apud aliquam predictae Civitatis Ecclesiam deponantur, ut si forte infra annum aliquis apparuerit, qui de iure debeat ei succedere, cum integritate illi reddantur, alioquin pristina in eis consuetudo servetur. ...”. Lo stesso testo si legge anche in *Alexandri III pontificis opera omnia idest epistolae et privilegia ordine cronologico digesta*, in J.-P. Migne, *Patrologiae latinae cursus completus*, vol. 200, Parisiis, 1855, doc. DCXXIV, coll. 595-597. Sulla datazione cfr. P. Jaffé, *Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum natum MCXCVIII*, Berolini 1851, n. 7769 p. 725. Si veda anche G. Balladore Pallieri, G. Vismara, *Acta pontificia iuris gentium usque ad annum MCCCIV*, Milano 1946, p. 194. Su questa vicenda anche G. De Vergottini, *Studi sulla legislazione imperiale*, cit., pp. 127-129

³⁵ Cfr. G.D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. XXII, Venetiis 1778, coll. 229-230, XXII (*De pace servanda*): “Innovamus ut presbyteri, monachi, clerici, conversi, peregrini, mercatores, rustici, euntes et redeuntes, et in agricultura exsistentes, et animalia, quae semina portant ad agrum, congrua securitate laentur. Nec quisquam alicui novas pedagiorum exactiones sine auctoritate regum et principum consensu statuere, aut statutas de novo tenere, aut veteres augmentare aliquo modo, temere praesumat. Si quis autem contra hoc venire praesumpserit et commonitus non destiterit: donec satisfiat, communione careat Christiana”.

³⁶ Nella *Compilatio I* e successivamente nel *Liber Extra* il testo del canone è riprodotto in forma ridotta, cfr. X, 1.34.2 (= *Comp. I*, 1.24.2), ed. A. Friedberg, *Corpus Iuris Canonici*, II, *Decretalium collectiones*, Leipzig 1879 (rist. anast. Graz 1959), col. 203: “Innovamus autem, ut presbyteri, monachi, conversi, peregrini, mercatores, rustici, euntes et redeuntes, et in agricultura exsistentes, et animalia, quibus arant et quae semina portant ad agrum, congrua securitate laentur”. In merito anche V. Piergiorganni, *Il mercante e il diritto canonico*, cit., p. 624.

completo e preciso rispetto al passato delle categorie itineranti da proteggere (*presbyteri, monachi, conversi, peregrini, mercatores, rustici*): ad esse si vuole garantire sicurezza e difesa contro le rapine e le ingiuste tassazioni.

3. Federico II e la constitutio Omnes peregrini

Analoga al provvedimento assunto da Alessandro III per le vicende di Benevento è la legge *Omnes peregrini*, contenuta nella *Constitutio in basilica beati Petri* promulgata dall'imperatore Federico II nel 1220³⁷. Tale costituzione, infatti, può considerarsi l'intervento normativo più deciso contro l'albinaggio e, al pari dell'intera *Constitutio in basilica beati Petri*, deve la sua emanazione alle indicazioni direttamente provenienti dalla Sede apostolica³⁸. Gli uffici della cancelleria papale prepararono la *Constitutio* e la sottoposero a Federico, che la accettò e promulgò il 22 novembre 1220, contestualmente alla sua solenne incoronazione. Era intento dell'imperatore sottolineare, in tal modo, i suoi buoni rapporti con il Papato e il suo adeguamento alla legislazione canonica³⁹. In essa, oltre a riconoscersi il principio della *libertas ecclesiae*, si emanavano una serie di disposizioni per reprimere l'eresia, si condannava il diritto di naufragio (per cui chiunque avesse fatto naufragio poteva impunemente essere privato

³⁷ Su Federico II esiste una bibliografia vastissima, qui ci si limiterà a rinviare a N. Kamp, *Federico II di Svevia, Imperatore, Re di Sicilia e di Gerusalemme, Re dei Romani*, in *Federico II. Enciclopedia Federiciana* (http://www.treccani.it/enciclopedia/federico-ii-di-svevia-imperatore-re-di-sicilia-e-di-gerusalemme-re-dei-romani_%28Federiciana%29/).

³⁸ In tal senso G. De Vergottini, *Studi sulla legislazione imperiale*, cit., *passim*; S. Kuttner, *A New Eye Witness Account of the Fourth Lateran Council*, in "Traditio", XXIX (1964), pp. 115-178, in particolare pp. 169-170 (ora in S. Kuttner, *Medieval Councils, Decretals and Collections of Canon Law. Selected Essays*, London 1980, sub IX, con *Retractationes* alle pp. 7-8). Integra le osservazioni di questi autori F. Liotta, *Vicende bolognesi della Constitutio in basilica beati Petri di Federico II*, in D.J. Andrés Gutiérrez (cur.), *Vitam impendere magisterio. Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori R.M. Pizzorni, O.P. e G. Di Mattia, O.F.M. Conv.*, Città del Vaticano 1993, pp. 79-92. Sulla *Constitutio in basilica beati Petri* si vedano, inoltre, M.G. Di Renzo Villata, *La Constitutio in Basilica Beati Petri nella dottrina di diritto comune*, in *Studi di storia del diritto*, II, Milano 1999, pp. 151-301; F. Liotta., *s.v. Constitutio in basilica beati Petri*, in *Federico II. Enciclopedia Federiciana* (http://www.treccani.it/enciclopedia/constitutio-in-basilica-beati-petri_%28Federiciana%29/); *Id.*, *Federico II, la Constitutio in basilica beati Petri e il Liber Augustalis*, in G. Dilcher-D. Quaglioni (curr.), *Gli inizi del diritto pubblico*, 2. *Da Federico I a Federico II*, Bologna 2008, pp. 113-130. Sui rapporti tra papato e impero in questi anni si veda anche R. Manselli, *Onorio III e Federico II (Revisione di un giudizio?)*, in "Studi Romani", XI (1963), pp. 142-159, in particolare pp. 148-152.

³⁹ Il testo della *Constitutio in basilica beati Petri* che si tiene presente per queste pagine è quello di *Monumenta Germaniae Historica* (d'ora in poi MGH), *Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum*, II, ed. L. Weiland, Hannoverae 1896 (rist. anast. 1963), § 85 (*Constitutio in basilica beati Petri*), pp. 107-109, dove la *Constitutio* è suddivisa in dieci capitoli. Il documento si legge anche in MGH, *Legum*, II, ed. G.H. Pertz, Hannoverae 1837, pp. 243-245, e in J.-L.-A. Huillard-Breholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, II.1, Parisiis 1852, pp. 2-6, dove la costituzione è suddivisa in nove leggi o capitoli; nonché in *Codex diplomaticus domini temporalis Sanctae Sedis*, I: 756-1334, ed. A. Theiner, Roma 1861 (rist. anast 1964), doc. XCIII, pp. 59-61.

di quanto aveva con sé), si prendevano provvedimenti a tutela dei contadini e, infine, si escludeva il diritto di albinaggio. Ovviamente la finalità perseguita dagli uffici curiali romani con la compilazione di quest'ultimo gruppo di norme, era quella di ottenere protezione imperiale – corroborata da sanzioni temporali gravissime – a favore di alcune categorie di persone che la Chiesa già da secoli aveva posto sotto la sua particolare difesa⁴⁰.

Con la *Omnes peregrini*⁴¹, nello specifico, si riconosceva agli stranieri, letteralmente *peregrini et advenae*, la facoltà di soggiornare dove volessero e di fare testamento (*Omnes peregrini et advene libere hospitentur ubi voluerint; et hospitati, si testari voluerint, de rebus suis ordinandi liberam habeant facultatem*). Se, invece, morivano senza aver redatto le disposizioni di ultima volontà i loro beni non dovevano andare a chi li aveva ospitati (osti, albergatori e, più in generale, chi forniva loro alloggio o ricovero), ma al vescovo, che doveva curarsi di farli avere agli eredi legittimi e in loro assenza usarli per opere pie (*Si vero intestati decesserint, ad hospitem nichil perveniat, set bona ipsorum per manus episcopi loci tradantur si fieri potest heredibus, vel in pias causas erogentur*). Pene severe erano previste per i contravventori: l'ospite doveva restituire al vescovo il triplo di quello che aveva trattenuto e si punivano con la perdita della *testamenti factio* quanti avessero impedito allo straniero di testare. Si specifica, inoltre, che la disposizione derogava ogni statuto, consuetudine o privilegio difformi (*Non obstante statuto aliquo aut consuetudine seu etiam privilegio que hactenus contrarium inducebant*)⁴². Ecco, quindi, che grazie a questa legge i principi di benevolenza e protezione a favore di stranieri e *peregrini*, che già appartenevano alla Chiesa e che già erano stati oggetto di precetti specifici, diventano parte della normativa imperiale, ampliando enormemente l'ambito della loro efficacia ed estensione⁴³. Allo stesso tempo questo provvedimento si rivela anche in linea con la politica favorevole agli stranieri perseguita dall'imperatore Federico II sui territori dell'Italia meridionale⁴⁴.

⁴⁰ Cfr. G. De Vergottini, *Studi sulla legislazione imperiale*, cit., pp. 80-85 e pp. 115-117.

⁴¹ Nello specifico sulla *constitutio Omnes peregrini* cfr. A. Romano, *La constitutio Omnes peregrini e il Liber Constitutionum. Stranieri e mercanti nella legislazione fridericiana*, in C.D. Fonseca-R. Crotti (curr.), *Federico II e la civiltà comunale nell'Italia del nord*, Roma 1999, pp. 175-191.

⁴² Cfr. MGH, *Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum*, cit., § 85, p. 109: "Omnes peregrini et advene libere hospitentur ubi voluerint; et hospitati, si testari voluerint, de rebus suis ordinandi liberam habeant facultatem; quorum ordinatio inconcussa servetur. Si vero intestati decesserint, ad hospitem nichil perveniat, set bona ipsorum per manus episcopi loci tradantur si fieri potest heredibus, vel in pias causas erogentur. Hospes vero si aliquid de bonis talium contra hanc nostram constitutionem habuerit, triplum episcopo restituat, quibus visum fuerit assignandum. Non obstante statuto aliquo aut consuetudine seu etiam privilegio que hactenus contrarium inducebant. Si qui autem contra presumpserint, eis de rebus suis testandi interdiciamus facultatem, ut in eo puniantur in quo delinquerunt, alias, prout culpe qualitas exegerit puniendi?"

⁴³ Sulla costituzione *Omnes peregrini* in rapporto alla categoria dei pellegrini cfr. H. Gilles, *Lex peregrinorum*, cit., pp. 176-179.

⁴⁴ Sulla politica verso gli stranieri attuata da Federico II e dai suoi successori L. Volpicella, *Del diritto*

La *Constitutio in basilica beati Petri*, secondo l'uso instaurato da papa Innocenzo III con la *Compilatio III* nel 1209, venne subito inviata agli *universi sacrarum legum doctores et scolares* dello *Studium* di Bologna affinché l'introducessero nel *Corpus iuris civilis* 'sub congruentibus titulis', facendone così diventare universale l'applicazione⁴⁵. Questo modo di emanare le leggi è inconsueto per il legislatore laico, in precedenza vi era ricorso solo il Barbarossa, e un tale adeguarsi dell'imperatore agli usi di promulgazione della legislazione canonica è stato visto dalla storiografia come ulteriore segno di accondiscendenza di Federico II alle richieste della Curia⁴⁶. Dai maestri bolognesi la legge venne smembrata in undici *Authenticae* inserite per materia nel sistema del Codice giustiniano⁴⁷. Una tale collocazione garantiva a questi testi un'adeguata e capillare diffusione in tutti gli ambienti, rafforzandone di fatto anche l'autorità, e al contempo li sottoponeva al travaglio esegetico degli *iuris doctores*. La legge federiciana riacquisterà la sua unità documentale solo in un secondo momento, quando verrà riportata per intero nella cosiddetta *Decima collatio*, aggiunta alle nove dell'*Authenticum* alla fine dei *Libri Feudorum*.

Il contenuto dell'intera *Constitutio* era assolutamente gradito al pontefice che si affrettò a darne conferma ufficiale, dichiarandola edita "pro utilitate omnium Christianorum", in una bolla che accompagnerà sempre, nelle edizioni, la costituzione imperiale⁴⁸. Oltre a ciò la Curia volle introdurre la disciplina anche nell'ordinamento canonico e a tal fine tutto il testo della legge venne riportato nella *Compilatio V*, la collezione ufficiale emanata da Onorio III il 2 maggio del 1226⁴⁹. Anche in questo caso il documento imperiale perse il suo complesso unitario, venendo osservato il sistema della collocazione dei singoli capitoli 'sub competentibus titulis', e la *Omnes peregrini* andò a costituire il capitolo unico del titolo XIII 'De testamentis' del III Libro (*Comp. V*,

di albinaggio, cit., pp. 79-90; A. Romano, *Stranieri e mercanti in Sicilia*, p. 89 ss.; Id., *La condizione giuridica di stranieri e mercanti*, p. 117 ss.

⁴⁵ MGH, *Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum*, cit., § 86, p. 110.

⁴⁶ Cfr. G. De Vergottini, *Studi sulla legislazione imperiale*, cit., p. 161; F. Liotta, *Constitutio in basilica beati Petri*, cit., *passim*.

⁴⁷ Sulla formazione delle *Authenticae Codicis* tratte dalla costituzione federiciana si veda F. Liotta, *Federico II, la Constitutio*, cit., pp. 83-85.

⁴⁸ Cfr. A. Pothast, *Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV*, I, Berolini, 1874, p. 559 sub 6408; Presutti, P., *Regesta Honorii papae III*, I, Romae, 1888, p. 463 sub 2786; MGH, *Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum*, Tomus II, p. 110 n. 1: "Nos vero Honorius episcopus servus servorum Dei has leges a Friderico Romanorum imperatori filio nostro carissimo pro utilitate omnium christianorum editas laudamus et approbamus tamquam in eternum valituras. Et si quis ausu temerario inimico humani generis suadente quocumque modo has infringere temptaverit, indignationem Dei omnipotentis et beatorum Petri et Pauli apostolorum se noverit incursum".

⁴⁹ Su Onorio III e la *Compilatio V* cfr. S. Carocci-M. Vendittelli, *Onorio III*, in *Enciclopedia dei papi*, Roma 2000, pp. 350-362; nonché C. Grasso (cur.), *Nuovi studi su Onorio III*, Roma 2017.

3.13un.)⁵⁰. Si osservi, inoltre, che l’inserzione, anche se discontinua, dei capitoli della costituzione imperiale in una raccolta ufficiale di decretali, conservando l’*inscriptio* all’imperatore Federico, rappresenta un’ulteriore novità ed un *unicum* nella storia delle collezioni canoniche del XII secolo, concretizzando una sorta di assimilazione della costituzione imperiale nel diritto ufficiale della Chiesa⁵¹. Anche questa *Compilatio*, così come era avvenuto per la *Compilatio III* di Innocenzo e per la *Constitutio in basilica beati Petri* di Federico II, fu inviata alle università di Bologna e Parigi affinché fosse studiata e applicata “tam in iudiciis quam in scholis”.

La recezione formale della *Constitutio in basilica beati Petri* come legge generale della Chiesa ebbe, però, breve durata, perché nessuno dei capitoli della *Compilatio V* che contenevano le disposizioni federiciane fu accolto nel *Liber Extra* voluto da papa Gregorio IX nel 1234⁵². Promulgando le sue *Decretales* come legge esclusiva ed autentica⁵³, il papa aveva revocato le compilazioni precedenti e aveva completamente escluso la costituzione di Federico dalla sua raccolta. Tra il 1226 e il 1234 i rapporti politici tra il papato e l’imperatore, infatti, si erano profondamente deteriorati e così la *Omnes peregrini*, al pari della *Constitutio in basilica beati Petri*, rimase affidata solo ai *Libri legales*, riuscendo in tal modo a sopravvivere comunque ai suoi autori e ispiratori e suscitando il vivo interesse della dottrina di diritto comune.

4. *La scientia iuris basso medievale*

Obbedendo alle disposizioni di Federico II, i glossatori bolognesi inserirono la *Omnes peregrini* nel corpo del Codice giustiniano, dopo la costituzione 10 del titolo 59 (*Communia de successionibus*) del libro VI (*Auth. post Cod. 6.59.10*), dove si tramandava un testo di Diocleziano e Massimiano, che

⁵⁰ Cfr. E. Friedberg, *Quinque Compilationes Antiquae nec non Collectio canonum Lipsiensis*, Lipsia, 1882 (rist. Graz, 1956), p. 173.

⁵¹ Cfr. F. Liotta, *s.v. Constitutio in basilica beati Petri*, cit., *passim*. Sulla recezione della costituzione federiciana nella *Compilatio quinta* cfr. G. De Vergottini, *Studi sulla legislazione imperiale*, cit., pp. 166-172; F. Liotta, *Federico II, la Constitutio*, cit., pp. 87-90.

⁵² Su papa Gregorio IX notizie e indicazioni bibliografiche in O. Capitani, *Gregorio IX*, in *Enciclopedia dei papi*, cit., pp. 363-380; Id., *Gregorio IX*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LIX (2002) (http://www.treccani.it/enciclopedia/gregorio-ix_%28Dizionario-Biografico%29/); A. Padovani, *Gregorio IX*, in P. Cappellini et al. (curr.), *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero. Ottava Appendice. Diritto*, Roma 2012, pp. 78-80.

⁵³ Cfr. F. Liotta, *I papi anagnini e lo sviluppo del diritto canonico classico: tratti salienti*, in F. Liotta (cur.), *Studi di Storia del diritto medioevale e moderno*, Bologna 1999, pp. 107-128, in particolare p. 121; Id., *Tra compilazione e codificazione. L’opera legislativa di Gregorio IX e Bonifacio VIII*, in F. Liotta (cur.), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, II, Bologna 2007, pp. 21-39.

escludeva dalla successione i *nutritores*⁵⁴. A costoro vengono evidentemente equiparati gli ospiti, che non acquistano il diritto di partecipare alla successione dello straniero per il solo fatto di averlo accolto per un certo periodo. Già Azzone, nella *Summa Codicis*, risalente agli anni 1208-1210, commentando proprio il passo di *Cod.* 6.59.10 e riferendo di quella consuetudine per la quale i beni dell'ospitato deceduto andavano a colui che gli aveva fornito ospitalità, aveva posto in relazione i diritti di successione pretesi dai *nutritores*, con quelli avanzati dagli *hospites* del suo tempo⁵⁵. Accursio nella *Magna Glossa*, dopo aver preso atto della promulgazione della legge federiciana⁵⁶, specifica che non vanno compresi tra i soggetti protetti dalla norma i relegati e i deportati, che non potevano circolare liberamente, ma erano obbligati a risiedere nel luogo loro assegnato come pena⁵⁷. Diversamente a *peregrini et advenae* che, grazie al disposto federiciano, non solo erano liberi di soggiornare dove volevano, ma potevano ormai anche fare testamento, purché, precisa l'autore, nel rispetto delle regole previste dallo *ius commune*: “dummodo secundum ius commune testentur, ut supra de inof(icioso) tes(tamento) l. si quando (*Cod.* 3.28.35)”⁵⁸. Ancor meglio secondo Odofredo, la costituzione andava applicata a chi intraprendeva una ‘*bona peregrinatio*’, precisando allo stesso tempo che gli stranieri dovevano essere ospitati e risiedere nei luoghi in cui si fermavano in tutta sicurezza (*secure*):

⁵⁴ Cfr. *Cod.* 6.59.10: “Nutritoribus hoc nomine nec civili nec honorario iure defertur hereditas”.

⁵⁵ Cfr. Azzone, *Summa super Codicem*, ed. Papie 1506 (rist. anast. in *Corpus Glossatorum Juris Civilis*, II, Augustae Taurinorum 1966), ad rubr. *Communia de successioneibus* (*Cod.* 6.59), p. 262: “...si ergo bononiensis pauperes recepit velut hospes non ideo si apud eum decedat potest ei succedere, licet quidam inducant contrariam consuetudinem ut vidi de facto cum socii morientis peterent res mortui quia ad parentes eius deferre volebant”. Si veda anche quanto si riporta nella *Lectura Codicis*, ed. Parisiis 1577 (rist. anast. in *Corpus glossatorum Juris Civilis*, III, Augustae Taurinorum 1966), ad *Cod.* 6.59.10, v. *Nutritoribus*, p. 545: “...ergo multo minus defertur illis qui hospites recipiunt, sed tamen contrarium est per consuetudinem in multis locis”. Su Azzone (...1190-ante 1233) e le sue opere, notizie e indicazioni bibliografiche in E. Conte-L. Loschiavo, *Azzone*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, Bologna 2013 (d'ora in poi DBGI), pp. 137-139.

⁵⁶ Cfr. Accursio, *Glossa in Codicem*, ed. Venetiis 1488 (rist. anast. in *Corpus Glossatorum Juris Civilis*, X, Augustae Taurinorum 1968), ad *Cod.* 6.59.10, ad v. *Nutritoribus*, p. 407b: “...sed iure hospitandi vel hospitalitatis ex consuetudine quidam vendicant sibi successionem quod hodie corrigitur per auctoritatem nouam Federici quam hic lege Omnes peregrini et cetera auctoritate”. Su Accursio (1180 ca.-ante settembre 1262) e la *Magna Glossa* si veda indicativamente G. Morelli, *Accursio (Accorso)*, in DBGI, pp. 6-9.

⁵⁷ Cfr. Accursio, *Glossa in Codicem*, cit., ad *Auth. Omnes peregrini* post *Cod.* 6.59.10, ad vv. *Omnes peregrini*, p. 408a: “Omnes peregrini in bona parte accipe ut Insti. de heredibus insti(tuendis) § fi. (*Inst.* 2.14.12), non in deportatis vel relegatis sicut accipiuntur supra de heredibus insti(tuendis) l. i (*Cod.* 6.24.1), qui non hospitantur ubi volunt, sed tenere debent insulam sibi assignatam, alias puniuntur, ut eis augeatur pena, ut ff. de penis l. relegati (*Dig.* 48.19.4)”.

⁵⁸ Cfr. Accursio, *Glossa in Codicem*, cit., ad *Auth. Omnes peregrini* post *Cod.* 6.59.10, ad v. *Liberam*, p. 408a.

“omnes peregrini et advene secure hospitentur ubi voluerint”⁵⁹. Sin da quest’epoca inizia, perciò, a manifestarsi in dottrina la tendenza a comprimere l’ambito di efficacia della legge imperiale, ritenendola principalmente riferita a quei soggetti che intraprendono particolari tipi di viaggi e con ciò favorendo inevitabilmente anche gli interessi delle singole realtà comunali, intenzionate ad arricchire il più possibile il fisco locale. Allo stesso tempo comincia a farsi strada tra i glossatori anche l’idea che *peregrini et advenae* dovevano essere ospitati nei luoghi del loro viaggio in tutta sicurezza, intendendo in tal senso l’avverbio *libere* usato nel testo normativo, come fa, ad esempio, agli inizi del XIV secolo, Cino da Pistoia (*Omnes peregrini et advene libere hospitentur ... libere idest secure*)⁶⁰.

Nella coeva canonistica la norma non suscitò particolari riflessioni e ciò fu principalmente dovuto alla scarsa diffusione avuta dalla *Compilatio V*, testimoniata dai pochi manoscritti che la tramandano e dalle glosse non molto numerose che l’accompagnano⁶¹. Nella canonistica era, comunque, presente l’idea che tutta una serie di viaggiatori e persone indifese dovevano godere della protezione della Chiesa, tant’è che nelle *Decretales* gregoriane era stato accolto il canone emanato sotto Alessandro III nel concilio ecumenico Lateranense del 1179, che comprendeva un dettagliato e ampio elenco dei soggetti itineranti da proteggere⁶². Allo stesso tempo, però, il fatto che nel *Liber Extra* fosse stata inserita una rubrica intitolata *de clericis peregrinantibus* (X, 2.29un.), composta da un solo capitolo che riguardava la protezione delle situazioni lasciate pendenti dal pellegrino, mostra la chiara intenzione di iniziare ad isolare i problemi dei chierici pellegrini da quelli dei laici. Questo indusse la dottrina successiva a soffermarsi sui problemi dei *clerici peregrinantes*, tralasciando le problematiche riguardanti la protezione per le altre categorie, e

⁵⁹ Cfr. Odofredo, *Lectura super Codice*, II, Lugduni, 1552 (rist. anast. Bologna, 1969), ad *Auth. Omnes peregrini* post *Cod.* 6.59.10, f. 89ra: “In constitutione ista dicitur quod omnes peregrini et advene secure hospitentur ubi voluerint; et hospitati si voluerint, testentur de rebus suis quomodo voluerint; sed si non voluerint testari et decedant intestati, hospitor suus non succedet ei in aliquo ... textus Omnes peregrini subaudi bona peregrinatione, textus facultatem scilcet testandi ut ipsi in eo puniantur in quo delinquerint”. Su Odofredo (XIII sec. *ineunte*-1265) cfr. E. Spagnesi, *Odofredo Denari*, in DBGI, pp. 1450-1452.

⁶⁰ Cfr. Cino da Pistoia, *In Codicem et aliquot titulos ... Doctissima Commentaria*, II, Francoforti ad Moenum 1578 (rist. anast. Torino 1964), ad *Auth. Omnes peregrini* post *Cod.* 6.59.10, f. 432ra. Su Cino Sighibuldi (Sinibuldi) da Pistoia (1270 ca.-1336) e sulla sua *Lectura Codicis*, completata nel 1314, cfr. P. Maffei, *Cino Sinibuldi da Pistoia*, in DBGI, I, pp. 543-546.

⁶¹ Cfr. S. Kuttner, *Repertorium der Kanonistik (1140-1234). Prodromus corporis glossarum*, I, Città del Vaticano 1937, pp. 382-385; L.E. Boyle, *The Compilatio quinta and the registers of Honorius III*, in “Bulletin of Medieval Canon Law”, VIII (1978), pp. 9-19; più di recente K. Pennington, *Decretal Collections 1190-1234*, in W. Hartmann-K. Pennington (eds.), *The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234. From Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX*, Washington D.C. 2008, pp. 316-317.

⁶² Cfr. X, 1.34.2 (= *Comp.* I, 1.24.2). Su questo canone cfr. *supra* le note 35 e 36.

soprattutto a diversificare la situazione di quelli che viaggiavano, riconoscendo una posizione privilegiata a coloro che, per ragioni spirituali o processuali, si spostavano per motivi religiosi⁶³.

Secondo Innocenzo IV tutti i pellegrini erano sotto la protezione papale, ma questa *specialiter* riguardava coloro che si recavano a visitare la Sede apostolica (i *romipetae*)⁶⁴, a differenza di quelli che si avventuravano nel cammino verso Santiago de Compostela (*Jacobita*) e di quelli che, con o senza armi, si recavano in Terra Santa (*Ierosolomita*)⁶⁵. Lo stesso pensiero si rinviene in Goffredo da Trani, secondo il quale alcune categorie di persone, tra cui *presbyteri, monachi, peregrini, mercatores, rustici*, beneficiavano delle *treugae* in ogni epoca, anche se per il tempo limitato al periodo in cui si svolgeva l'attività⁶⁶. Commentando il titolo *de clericis peregrinantibus* del *Liber Extra*, inoltre, Goffredo riconosce solo a chi si muove per scopi religiosi (*peregrini causa religionis*) particolari privilegi, attribuendo una maggior tutela a chi si reca presso la Curia romana (*romipetae*)⁶⁷.

⁶³ Sulle teoriche elaborate dalla canonistica, ma anche dalla civilistica, successive su questi temi cfr. V. Piergiovanni, *Il pellegrino nella tradizione canonistica*, p. 130 ss.; Id., *La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali*, p. 350 ss.; A.A. Larson, *From Protections for miserabiles personae*, cit., pp. 177-181 e ss.

⁶⁴ Cfr. Innocenzo IV, *In V libros Decretalium commentaria*, Venetiis 1570, ad X, 2.29un., f. 344(345)r: "Nam cum omnes peregrini sunt sub protectione Domini Papae. Specialius tamen venientes ad sedem Apostolicam, 24 q. 3 Si quis Romipetas (C. 24 q. 3 c. 23)". Su Sinibaldo Fieschi (de' Fieschi), papa Innocenzo IV (1190ca.-1254), cfr. A. Paravicini Bagliani, *Innocenzo IV*, in *Enciclopedia dei papi*, cit., pp. 384-393; Id., *Innocenzo IV, papa*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, LXII (2004) (http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-innocenzo-iv_%28Dizionario-Biografico%29/); Id., *Innocenzo IV*, in *Federico II. Enciclopedia Federiciana* (http://www.treccani.it/enciclopedia/innocenzo-iv_%28Federiciana%29/); A. Melloni, *Innocenzo IV*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, cit., pp. 82-85; Id., *Sinibaldo Fieschi (Innocenzo IV)*, in *DBGI*, pp. 1872-1874.

⁶⁵ Cfr. H. Gilles, *Lex peregrinorum*, cit., pp. 161-189, in particolare pp. 161-162. Al riguardo si vedano anche le voci *Romipetae, Jacobita, Hierosolymipeta*, in C. Du Cange, *Glossarium*, cit., ad voces.

⁶⁶ Cfr. Goffredo da Trani, *Summa super titulis decretalium*, Lugduni 1519 (rist. anast. 1968), f. 59rb, ad rubr. *De treuga et pace*: "Et est sciendum quod certe sunt persone quibus perpetuo canonice treuge debentur ut sunt presbyteri monachi, conversi, peregrini mercatores, rustici euntes et redeuntes et in agricultura existentes. Item et animalibus que erant semina (*sic!*) et que portant ad agrum, ut infra eodem tit. c. ii (X, 1.34.2). Item romipete et oratoria visitantes, ut xxxiii q. iii si quis romipetas (C. 24 q. 3 c. 23), habent autem hoc privilegium rustici quamdiu fuerint in agricultura sicut milites donec pugnant ... sic clerici, monachi et conversi donec in ecclesiis canonice ac regulariter viuunt ... et sic legati gaudent privilegio donec in legatione consistunt ... sic animalia que ad culturam agri pertinent". Su Goffredo da Trani (fine XIIsec.-1245) e la *Summa super titulis Decretalium* notizie e indicazioni bibliografiche in M. Bertram, *Goffredo da Trani*, in *DBGI*, pp. 1038-1039; ID., *Kanonisten und ihre Texte (1234 bis Mitte 14. Jb.): 18 Aufsätze und 14 Exkurse*, Leiden-Boston 2013, pp. 163-181 e ad indicem.

⁶⁷ Cfr. Goffredo da Trani, *Summa super titulis decretalium*, cit., f. 123va-b, ad rubr. *De clericis peregrinantibus*: "Videamus igitur qui hic peregrinantes dicantur et quod presidium eis indulgeatur a iure. Peregrinantes intelliguntur hic romipete, apostolorum limina et aliorum sanctorum oratoria visitantes ut xxxiii q. iii si quis romipetas et c. paternarum et c. illi qui (C. 24 q. 3 cc. 23, 24 e 25) et supra de treuga et pace innovamus (X, 1.24.2) ... Non autem intelligas de quolibet peregrinante, nam largo modo quicumque a loco domicilii proficiscitur peregrinari videtur ... Sed et aliis iuxta ex

I contenuti della *Omnes peregrini* in merito all'albinaggio, ma anche le altre norme della *Constitutio in basilica beati Petri* contro lo *jus naufragii* e in difesa degli agricoltori, si trovano, invece, riportate nella rubrica *De peregrinantibus* della *Summa Aurea* di Enrico da Susa. Il cardinale Ostiense, infatti, elabora sull'argomento una teorica più articolata rispetto agli altri canonisti, sottolineando l'importanza di rendersi conto che esistono diversi tipi di pellegrini, a cui vanno riconosciute differenziate tipologie di privilegi. Secondo l'Ostiense, che si discosta su questo punto da Goffredo da Trani, non c'è solo da porre in evidenza lo speciale contenuto dei privilegi di chi si reca dal Papa, ma è necessario chiarire le sostanziali diversità di *status* giuridico. Il canonista, infatti, accoglie una concezione più ampia di chi debba essere considerato 'peregrinans', ovvero chi lascia la propria terra d'origine per recarsi in altri luoghi (*Quis intelligitur peregrinans? ... hoc ideo dico: quia largo modo intelligitur peregrinans, quicumque aliquo exiens proficiscitur, talis enim quousque ad locum suum redierit, peregrinari intelligitur*), e riconosce l'esistenza di vari tipi di *peregrini*, in rapporto alle diverse ragioni per le quali si viaggia, con gli specifici privilegi loro riconosciuti. Una conseguenza di questa precisazione è che non si può dare un trattamento uniforme *clericis religiosis et laicis mercatoribus et rusticis agros colentibus*, ma anche agli studenti, già privilegiati da Federico Barbarossa con la costituzione *Habita*⁶⁸. Ed è nel contesto delle varie regole e vantaggi da riconoscere e attribuire di volta in volta ai vari tipi di individui itineranti, che l'Ostiense riporta i contenuti delle norme federiciane a tutela di naufraghi, agricoltori e contro l'albinaggio. In quest'ultimo caso la *Omnes peregrini* viene recepita per riconoscere che pellegrini e stranieri quando sono in viaggio

causa absentibus seu peregrinantibus iuris presidium indulgetur...”.

⁶⁸ Oltre all'edizione curata da L. Weiland in MGH, *Leges, Legum sectio IV: Constitutiones et acta publica Imperatorum et Regum*, I, Hannoverae 1893, § 178 (*Privilegium Scholasticum*), p. 249; sono state fatte altre edizioni tra le quali quella tratta da un codice dell'Università di Harvard a cura di W. Stelzer, *Zum Scholarenprivileg Friedrich Barbarossas (Authentica Habita)*, in “Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters”, XXXIV (1978), pp. 123-165, p. 165. La *Habita* compare nella tradizione tra le norme promulgate nella dieta di Roncaglia del 1158, ma in realtà sembra sia stata emanata già tre anni prima. Gli studi su questa costituzione sono molto numerosi (vi si discute anche dell'anticipazione della data rispetto al 1158) e tra questi si ricordino H. Denifle, *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400*, I, Berlin 1885 (rist. Graz 1956), pp. 50-60; G. De Vergottini, *Lo Studio di bologna, l'Impero, il Papato*, in “Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna, nuova ser., I (1956), pp. 19-95, ora in G. Rossi (cur.), *Scritti di storia del diritto italiano*, Milano 1977, II, pp. 725-742; di A. Marongiu i saggi *A proposito dell'Auth. Habita (con due appendici)* e *Alle origini dell'Università. La costituzione “Habita” di Federico Barbarossa*, ora entrambi in *Stato e scuola. Esperienze e problemi della scuola occidentale*, Milano 1974, pp. 84-102 e pp. 103-147; G. Cencetti, *Studium fuit Bononiae. Note sulla storia dell'Università di Bologna nel primo mezzo secolo della sua esistenza*, in “Studi medievali”, VII (1966), pp. 781-833, ora in G. Arnaldi (cur.), *Le origini dell'Università*, Bologna 1974, pp. 102-151; G. Santini, *L'origine bolognese di due leggi di Roncaglia: le ‘constitutiones’ ‘Habita’ e ‘Sacramenta puerum’*, in “Archivio giuridico”, CLIV (1968), pp. 494-515; K. Zeillinger, *Das erste Roncagliische Lebegesetz Friedrich Barbarossas, das Scholarenprivileg (Authentica Habita) und Gottfried von Viterbo*, in “Römische Historische Mitteilungen”, XXVI (1984), pp. 191-217.

*possunt, ubi voluerint, hospitari libere et de rebus suis testari*⁶⁹. Nel commento al testo emanato sotto Alessandro III nel concilio Lateranense, riportato nel *Liber Extra* 1.34.2 (c. *Innovamus*), l'Ostiense, inoltre, ribadisce che sono sottoposti alla *treuga canonica* pellegrini, mercanti, contadini, militari e legati, anche se laici, che ha comunque una durata limitata all'esercizio dell'attività inerente alla professione dei singoli⁷⁰. Se, quindi, da un lato si conferma la giurisdizione ecclesiastica per un certo numero di categorie sociali e professionali, dall'altro lo stato clericale del pellegrino e i motivi religiosi diventano discriminie per ottenere privilegi e facilitazioni⁷¹.

Nella prima metà del '300 il grande commentatore Bartolo da Sassoferrato legge il dettato della *Omnnes peregrini* ritenendolo prevalentemente riferito a quei soggetti che si spostavano per motivi religiosi, i quali pare andassero incontro a gravi molestie soprattutto ad opera dei Romani durante le celebrazioni nella Città Santa legate al Giubileo⁷². Questi *peregrini*, secondo il giurista, dovevano

⁶⁹ Cfr. Enrico da Susa, *Summa Aurea*, ed. Venetiis 1574 (rist. anast. Torino 1963), lib. II, ad rubr. *De peregrinantibus*, coll. 842-843: "Quis intelligitur peregrinans? Quantum ad hoc, de quo hic queritur, hoc ideo dico: quia largo modo intelligitur peregrinans, quicumque aliquo exiens proficiscitur, talis enim quousque ad locum suum redierit, peregrinari intelligitur ... Hic tamen specialiter peregrinans dicitur, qui ad presentiam domini pape accedit, ut e. c. unico (X, 2.29un.), 2 q. 6 Arguta (C. 2 q. 6 c. 13) et idem videtur visitantibus limina beatorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, 24 q. 3 Si quis Romipetas et c. paternarum et c. illi qui (C. 24 q. 3 cc. 23, 24 e 25), supra de treuga et pace *Innovamus* (X, 1.34.2) secundum Goff., sed hoc non puto ... et ideo idem non est omnino identissimum ..., sed non eodem modo certe et clericis religiosis, et laicis mercatoribus et rusticis agros colentibus subvenitur, supra de treuga et pace *Innovamus* (X, 1.34.2), sed et navigantibus, et omnibus peregrinis et agricultoribus, ut in constitut. Fede. quae incipit Ad decus et decorem § navigia et § omnes peregrini et § agricultores et scholaribus, ut in const. Fede. quae incipit Habita ... Et quo privilegio gaudeat peregrinans. Et certe, secundum quod sunt diversi peregrini, diversa privilegia habent ... De privilegio autem clerici et aliorum peregrinorum et rusticorum, et mercatorum, dic ut nota supra de treuga § quot sunt species, ver. item canonica (Enrico da Susa, *Summa Aurea*, cit., lib. I, ad rubr. *De treuga et pace*, col. 361) et sequitur hic tamen adde, quod peregrini et advene possunt, ubi voluerint, hospitari libere et de rebus suis testari, quod si intestati decedant, ad hospitem nihil perveniet, sed per manu episcopi heredibus, si fieri potest, alias in pias causas bona sunt eroganda. Si vero hospes aliquid retinuerit, in triplum episcopo reddat, ubi iustum fuerit assignandum, non obstante contraria consuetudine, privilegio vel statuto; si quis contraverit, in condicione tabilis sit, ut puniatur in quo deliquit, alias est, prout culpae qualitas exegerit, puniendus, ut in constitutione Federici ad decus et decorem § Omnes peregrini, quam aliqui habent signatam loco auth. C. communia de successionibus auth. omnes peregrini (*Auth. Omnes peregrini post Cod. 6.59.10*) ...". Sul cardinale Enrico da Susa, detto l'Ostiense (1200 ca.-1271), cfr. K. Pennington, *Enrico da Susa, cardinale Ostiense*, in DBGI, pp. 795-798.

⁷⁰ Cfr. Enrico da Susa, *Summa Aurea*, cit., lib. I, ad rubr. *De treuga et pace*, § 5 (*Quot sunt species treugae?*), col. 361: "...Item canonica est illa treuga, de qua hic loquitur ...". Al riguardo si veda anche il pensiero espresso da Enrico da Susa commentando proprio il testo di X, 1.34.2, cfr. *In primum Decretalium librum Commentaria*, Venetiis 1581 (rist. Torino 1965), f. 176vb.

⁷¹ Sul pensiero espresso in merito dall'Ostiense si veda anche V. Piergiovanni, *La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali*, cit., pp. 351-353. Sullo status giuridico dello straniero nella scienza canonistica medievale cfr. W. Onclin, *Le statut des étrangers dans la doctrine canonique medievale*, in *L'Étranger. Foreigners*, cit., II, pp. 37-64.

⁷² Per questa notazione di Bartolo da Sassoferrato cfr. *Di Renzo Villata, "La Constitutio in Basilica*

essere immuni dalle rappresaglie (*dicitur quod peregrini, qui vadunt in peregrinatione, non possunt capi pro repraesaliis*), e per far sì che potessero essere identificati con esattezza, precisa che i due elementi distintivi che caratterizzavano il loro particolare *habitus* erano *scarsella et burdone*, ovvero borsa e bastone (*et ideo in signum peregrinationis portant scarsellam et burdonem*)⁷³. Per Bartolo, perciò, che ribadisce il suo pensiero anche nel *Tractatus de repraesaliis*, i creditori insoddisfatti non potevano più rivalersi nei confronti dei pellegrini, umili viandanti che si muovevano per ragioni indubbiamente meritevoli e che potevano riconoscersi grazie a specifiche *insignia*, individuate, in questo caso, con i termini di *baculus* e *perula* (bastone e bisaccia)⁷⁴. Tali oggetti, infatti, in

Beati Petri...”, pp. 237-238. Sul Giubileo del 1300, il primo grande Giubileo della storia voluto da papa Bonifacio VIII, si veda a titolo indicativo A. Frugoni, *Il giubileo di Bonifacio VIII*, in “Bullettino dell’Istituto storico italiano per il Medio Evo”, LXII (1950), pp. 1-121 (rist. Anagni 1996); nonché dello stesso autore i saggi ripubblicati in *Pellegrini a Roma nel 1300. Cronache del primo Giubileo*, a cura e con introduzione di F. Arrocca, Casale Monferrato 1999. Su Bartolo da Sassoferrato (1313/14-1357) cfr. S. Lepsius, *Bartolo da Sassoferrato*, in DBGI, pp. 176-180; nonché V. Crescenzi-G. Rossi (curr.), *Bartolo da Sassoferrato nella cultura europea tra Medioevo e Rinascimento*, Sassoferrato 2015; *Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita: diritto, politica, società. Atti del L Convegno storico internazionale (Todi-Perugia, 13-16 ottobre 2013)*, Spoleto, 2014; E. Mecacci-M.A. Panzanelli Frantoni (curr.), *Bartolo da Sassoferrato a Siena nel VII centenario della nascita: manoscritti, incunaboli, cinquecentine*, Siena 2014; F. Treggiari (cur.), *Conversazioni bartoliane: in ricordo di Severino Caprioli*, Sassoferrato 2018.

⁷² Di Renzo Villata, “*La Constitutio in Basilica Beati Petri...*”, pp. 237-238.

⁷³ Cfr. Bartolo da Sassoferrato, *Commentaria in secundam Codicis partem*, Lugduni 1547, ad *Auth. Omnes peregrini post Cod. 6.59.10*, f. 62va: “Per hoc quod dicit peregrini, et advenae, libere hospitentur ubi voluerint: dicitur quod peregrini, qui vadunt in peregrinatione, non possunt capi pro repraesaliis: quia vult Imperator, quod libere hospitentur, ubi velint quasi dicat nullus potest eis inferre molestias et ideo in signum peregrinationis portant scarsellam et burdonem”. Sulla condizione degli stranieri rispetto al sistema delle rappresaglie si veda anche L. Morpurgo, *Sulla condizione giuridica dei forestieri*, cit., pp. 277-281. Su questa posizione di Bartolo rispetto ai pellegrini cfr. anche H. Gilles, *Lex peregrinorum*, cit., pp. 180-181.

⁷⁴ Cfr. Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus represaliarum*, in *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, Basilea 1588, p. 338a-b § 14: “Ad nonum quaeritur, an contra euntes ad indulgentiam possint represaliae exerceri? Respon. non, ut C. communia de success. Authent. Omnes peregrini (*Auth. Omnes peregrini post Cod. 6.59.10*), ibi, libere hospitentur ... et in signum huius propter eorum securitatem, ut cognoscantur qui sunt peregrini euntes ad indulgentiam, portent baculum, et perulam, sicut legati olivam portabant, ut l. sanctum ff. de rerum divisione (Dig. 1.8.8) et idem puto de famulis, et de servitoribus eorum”. In un’altra *sedes* e precisamente nel commento ad un testo del Digesto, Bartolo afferma: “nota quod isti peregrini, qui vadunt ad indulgentiam Romam, vel Assisium, non possunt per civitates, per quas transeunt, conveniri, vel causa represaliarum capi ... facit C. communia de successioneibus auth. omnes peregrini (*Auth. Omnes peregrini post Cod. 6.59.10*) in eo quod dicitur” (Bartolo da Sassoferrato, *Commentaria in primam Digesti veteris partem*, Lugduni, 1547, ad Dig. 5.1.2.3, v. *Legatis*, f. 169va). Sull’istituto giuridico della rappresaglia in epoca medievale, in forza del quale un creditore che non riusciva ad ottenere l’adempimento di una obbligazione da parte di un debitore straniero, poteva ottenere dal proprio comune, attraverso la concessione di particolari ‘lettere di rappresaglia’, l’autorizzazione a rivalersi del torto subito nei confronti dei beni dei concittadini del debitore inadempiente, si rimanda in via indicativa alle voci enciclopediche di P.S. Leicht-A. Cavaglieri, *Rappresaglie*, in *Enciclopedia italiana* (1935) (http://www.treccani.it/enciclopedia/rappresaglie_%28Enciclopedia-Italiana%29/); ma

epoca medioevale erano considerati caratteristici di coloro che intraprendevano un viaggio per motivi di fede, anche perché, in ottemperanza ad una precisa consuetudine, prima di partire i pellegrini ricevevano dal sacerdote della loro parrocchia una particolare benedizione con la quale, attraverso un apposito cerimoniale, il presbitero consacrava il pellegrino, ma soprattutto il bastone e bisaccia dai quali poi questi non si sarebbe più separato (*assumptio* e *benedictio baculi et perae*)⁷⁵. Con questa annotazione Bartolo si allinea, quindi, alla consolidata tradizione tramandata dalla canonistica, che riconosceva soprattutto a chi si recava a visitare i luoghi sacri protezione e particolari privilegi. Non si dimentichi, infatti, che già da molto tempo era in vigore quella norma penale promulgata dalla Chiesa nel concilio Lateranense del 1123 riportata nel Decreto graziano al c. 23 (*Si quis romipetas*) C. 24 q. 3, che puniva con la scomunica chi vessava e molestava pellegrini e mercanti, ed era ormai un dato acquisito alla dottrina che tra le varie categorie di soggetti itineranti a coloro che si muovevano per scopi religiosi (*peregrini causa religionis*) doveva essere riconosciuta una maggiore salvaguardia. Allo stesso tempo con Bartolo trova ulteriore consolidamento l'orientamento manifestato dall'esegesi di scuola civilistica, volto a circoscrivere l'ambito di efficacia della norma federiciana solo ad alcuni tipi di stranieri, ovvero ai *peregrini causa religionis*, che a questo punto i legisti al pari dei canonisti, considerano soggetti assolutamente degni di specifici benefici.

Anche Baldo degli Ubaldi, illustre commentatore di diritto civile e canonico, confermando la tesi del suo maestro Bartolo, ribadisce l'illegittimità della confisca dei beni per rappresaglia a *peregrini et advenae*⁷⁶. Nella sua *Lectura* sulle Decretali di Gregorio IX, il giurista perugino elabora, inoltre, un'originale classificazione delle varie *peregrinationes*⁷⁷. Tra queste quelle definite come *mala*,

soprattutto G.S. Pene Vidari, *Rappresaglia (storia)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXVIII, Milano 1987, pp. 403-410.

⁷⁵ Sull'*habitus peregrinorum* o *signa peregrinationis*, caratterizzato dal possesso di bastone e bisaccia (*baculus et pera*), sul cerimoniale della *benedictio baculi et perae* e la consegna di questa *insignia* al pellegrino da parte del sacerdote (*assumptio*), cfr. R. Naz, *s.v. Pèlerinage*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VI, Paris 1957, coll. 1313-1317, in particolare col. 1315-1316; F. Garrisson, *A propos des pèlerins*, cit., pp. 1168-1177; R. Oursel, *Pellegrini del Medio Evo. Gli uomini, le strade, i santuari* (trad. it. dell'ed. Paris 1978), Milano 2001² (quinta rist. della seconda ed. riveduta e corretta del 1980), pp. 43-45; O. Condorelli, *Clerici peregrini*, cit., p. 144 n. 214 (ivi bibl.). In via indicativa cfr. anche F. Cardini, *In Terrasanta. Pellegrini italiani tra Medioevo e prima età moderna*, Bologna 2002, p. 345; G. Cherubini, *Pellegrini, pellegrinaggi, Giubileo nel medioevo*, Napoli 2005, pp. 31-32.

⁷⁶ Cfr. Baldo degli Ubaldi, *In Sextum Codicis Librum Commentaria*, ed. Venetiis 1599, ad *Auth. Omnes peregrini post Cod. 6.59.10*, f. 196ra: "Item est arg. in ista authen. quod advenae et peregrini, vel eorum bona, non possunt capi pro repraesaliis civitatis, quod verum est propter adverbium, libere, quid est in textum". Su Baldo degli Ubaldi (1327-1400) si veda E. Cortese, *Baldo degli Ubaldi*, in *DBGI*, pp. 149-152.

⁷⁷ Su questa classificazione di Baldo degli Ubaldi cfr. V. Piergiovanni, *La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali*, cit., pp. 348-356; Id., *The Itinerant Merchant*, cit., pp. 81-96, in particolare, pp. 89-90; Id., *Il*

bona e soprattutto *optima*: categoria, quest'ultima, ascritta fra quelle *pro salute animae* e che riguarda chi si reca a visitare a Roma i *limina apostolorum*, ovvero le tombe di Pietro e Paolo (*Alia optima pro salute animae, ut quando visitantur limina Apostolorum*)⁷⁸. A costoro, in virtù della legge federiciana, si riconoscono protezione e diritti in materia successoria. L'autore fa l'esempio di chi muore durante un viaggio per mare o nel corso di un pellegrinaggio, il quale deve poter lasciare i propri beni, tendenzialmente mobili, ai suoi eredi; si osserva, inoltre, che tali beni che, in assenza di eredi, andavano a qualificarsi quali *bona vacantia*, in questi casi hanno eccezionalmente come beneficiario Cristo, anziché il fisco locale come di regola⁷⁹.

La civilistica continua a ritenere la costituzione imperiale applicabile soprattutto ai viaggiatori per motivi di fede, individuabili grazie alle specifiche *insignia* di bastone e bisaccia, come ripetono, facendo eco all'affermazione bartoliana, sia Angelo degli Ubaldi che Bartolomeo da Saliceto⁸⁰. A questa tipologia di *peregrinantes* va garantito un soggiorno sicuro ed anzi si

viaggio per mar. Spunti di diritto medievale e moderno, in *Studi in onore di Remo Martini*, III, Milano 2010, pp. 129-138, in particolare pp. 130-131.

⁷⁸ Cfr. Baldo degli Ubaldi *Ad tres priores libros decretalium commentaria*, Augustae Taurinorum 1578, ad rubr. *De clericis peregrinantibus*, f. 279vb: "Peregrinatio alia mala, ut exilii vel causae pirraticae et ista non prodest. Nam contra istos possunt fieri processus ... Alia bona, cum pro lucro captando ut causa mercantiae ut faciunt Ianuenses et ista est amica populis, quia mundus non potest sine mercatoribus vivere, tamen non est privilegiata aliquo privilegio redacto in corpore iuris licet gratiose a principibus saepe multas habeant immunitates et exemptiones, que eis benigne et sine cavillatione custodiendae sunt. Municipia autem non possunt has immunitates concedere ... Alia melior pro virtute quaerenda, causa studiorum et ista est in aliquibus privilegiata ... Alia optima pro salute animae, ut quando visitantur limina Apostolorum, xxiiii quaestio iii si quis romipetas (C. 24 q. 3 c. 23)". Sull'espressione 'limina apostolorum', che indica il pellegrinaggio a Roma alle tombe di Pietro e Paolo e che diventerà tipica nei secoli medievali per designare il pellegrinaggio a San Pietro, cfr. M. Maccarrone, *Il pellegrinaggio a San Pietro e il giubileo del '300*, I: I "limina apostolorum", in "Rivista della storia della Chiesa in Italia", XXXIV (1980), pp. 363-429, in particolare pp. 404-410.

⁷⁹ Cfr. Baldo degli Ubaldi, *In Sextum Codicis Librum Commentaria*, ad *Auth. Omnes peregrini post Cod.* 6.59.10, f. 196ra: "Nota quod illi qui vouerunt facere passagium ultra mare, si decedunt in via, eorum bona non applicantur passagio, sed eorum heredibus et idem in quibuscunque peregrinis (*sic!*) limina sanctorum visitantibus. Item nota casum in ista auth. in quo succedit Christus et non fiscus in bonis vacantibus, haec tamen auth. videtur loqui in bonis mobilibus".

⁸⁰ Cfr. Angelo degli Ubaldi, *In Codicem Commentaria*, Venetiis 1579, ad *Auth. Omnes peregrini post Cod.* 6.59.10, f. 183va: "In textu ibi liberi hospitentur, dic non ergo poterunt capi pro represaliis, et hoc tenet Bar. in libello represaliarum (Bartolo da Sassoferrato, *Tractatus represaliarum*, cit., p. 338a-b § 14). Cause ergo agunt peregrinantes, qui peregrinorum portant insignia, ut sic notorie peregrinantes appareant"; nonché Bartolomeo da Saliceto, *Ad V. VI. VII. VIII et IX libri Codicis Commentarii*, Lugduni 1560, ad *Auth. Omnes peregrini post Cod.* 6.59.10, f. 177vb: "In textu ibi, ubi voluerint, quasi dicat quod nullus eis inferat iniuriam, ideo in signum peregrinationis portant bordonem et scarsellam". Su Angelo degli Ubaldi (1327/28-1407) e Bartolomeo da Saliceto (1330 ca. -1411) cfr. C. Frova, *Angelo degli Ubaldi sr.*, in DBGI, pp. 68-71; T. Woelki, *Angelo di Francesco degli Ubaldi*, in *Autographa*. I.2: *Giuristi, giudici e notai (sec. XII-XV)*, a cura di G. Murano, Imola 2016, pp. 119-128; G. Speciale, Bartolomeo da Saliceto, in DBGI, pp. 185-187; A. Padovani, *Bartolomeo da Saliceto*, in *Autographa*. I.2, cit., pp. 106-114.

raccomanda di usare nei loro confronti la massima ospitalità, definita da Bartolomeo da Saliceto *charitativa*, distinguendola da quella *necessitativa*⁸¹. L'unico a divergere da quello che sembra ormai un orientamento piuttosto uniforme è Raffaele Fulgosio, secondo il quale l'intento originario dell'imperatore non era quello di rivolgersi ai soli *peregrini causa religionis*, ma a tutti i forestieri in generale, visto che nel testo della legge accanto al lemma *peregrini* era stato usato anche quello di *advenae* (*Omnes peregrini et advene...*). Non solo. Il giurista sottolinea, inoltre, che i suoi predecessori hanno interpretato in modo del tutto singolare l'avverbio *libere* del dettato normativo federiciano, sino al punto di teorizzare l'immunità di costoro dalle rappresaglie⁸². Una tale posizione, però, sarà destinata a rimanere isolata, perché nella prima metà del Quattrocento l'*interpretatio* di Paolo di Castro, riduce definitivamente ad *unicum* quello che in origine era differenziato. Pur ammettendo che nell'autentica ci si riferiva a due categorie di soggetti: *peregrini et advenae*, i *peregrini* vanno comunque considerati *advenae* (cioè forestieri) e possono, quindi, costituire un'unica categoria di soggetti: gli *advenae peregrini*⁸³. Ecco così che, anche se solo in dottrina, gli stranieri restano totalmente esclusi dai benefici della norma imperiale e nello stesso senso si pronuncia anche il feudista Jacopo

⁸¹ Cfr. Bartolomeo da Saliceto, *Ad V. VI. VII. VIII et IX libri Codicis Commentarii*, cit., ad *Auth. Omnes peregrini* post *Cod. 6.59.10*, ff. 177vb-178ra: "Quod libere non possunt hospitari, ut ff. de furtis adversus nauclas caucones stabularios l. i § i (*Dig. 47.5.1.1*). Sol. ut in gl. ii scilicet quod hec autem intelligitur apud volentes eos recipere, non quod aliquis cogatur eos recipere et ut in contrario // vel hic dicit hospitalitate charitativa non de necessitativa ut ibi ... Sed solutio: quod si queratur in eo qui tenebat hospitium et ille regulariter non cogitur, ut in hac gl. fallit in militibus principis quos quilibet cogitur recipere nisi in hoc sit privilegiatus, ... et ibi nota aut queritur in eo qui tenet hospitium et ... hoc in hospitalitate necessitativa, sed ex charitativa et ex zelo charitatis quilibet tenetur peregrinos recipere ...".

⁸² Cfr. Raffaele Fulgosio, *In D. Iustiniani Codicem Commentariorum tomus secundus*, Lugduni 1547, ad *Auth. Omnes peregrini* post *Cod. 6.59.10*, f. 128ra: "...Ex hoc tamen responso dixerunt infra doctores singulariter per authen. concessam immunitatem a represaliis peregrinis, propter verbum, libere hospitentur. Et ideo in signum sue peregrinationis portant burdonium et scarselam, et propter hoc signum se defendant quod non videtur mihi de mente Federici, propter verbum, advene, quod generale est etiam ad non peregrinos, causa religionis tamen communiter ita accipitur per omnes". Su Raffaele Fulgosio (1367-1427) cfr. C. Valsecchi, *Fulgosio, Raffaele*, in *DBGI*, pp. 913-915.

⁸³ Cfr. Paolo di Castro, *In secundam Codicis partem patavinæ prelectiones*, Lugduni, 1547, ad *Cod. 6.59.10*, l. *nutritoribus*, f. 101va-b: "Et nota secunum Angel. quod bene faciunt peregrinantes si portant signum peregrinorum et sic ipse et alii videntur restringere istam auth. solum ad illos qui peregrinantur devotionis causa ut euntes ad sanctum Iacobum vel Romam vel ad sepulchrum et quod non habeant locum in aliis viatoribus sed in contrarium facit tex. dum dicit et advene quod est verbum magis latum et sic videntur comprehendere omnes viatores sed posset restringi ad peregrinationes, quia omnes peregrini sunt advene et sit sensus quod advene peregrini et cetera". Su Paolo di Castro (1360/62-1441) cfr. E. Cortese, *Paolo di (da) Castro*, in *DBGI*, pp. 1505-1507. La stessa soppressione della congiunzione che legava le due categorie diverse di soggetti (*peregrini et advenae*), sembra sia stata già operata da Riccardo da Saliceto († 1379), come riporta A. Romano, *La constitutio Omnes peregrini*, cit., p. 186.

Alvarotti⁸⁴. I vantaggi previsti nella *constitutio Omnes peregrini* in materia successoria, ma anche le tutele riconosciute in tema di rappresaglie, sono ormai benefici che l'esegesi giuridica riconosce solo a quei particolari viaggiatori che si spostano per ragioni di fede.

Sembra, quindi, che la legge federiciana, promulgata dall'imperatore su diretta indicazione del papato e volta a reprimere e contrastare la vigenza di quella che la più alta autorità della Chiesa aveva a suo tempo definito una prassi *inimica divinis et humanis legibus*, non abbia prodotto l'effetto desiderato e l'albinaggio continuò sostanzialmente a sussistere. La *scientia iuris* ne aveva ridotto l'ambito di efficacia, 'sterilizzandone' in qualche modo il contenuto⁸⁵, e le autorità politiche presenti sui territori o non ne accettarono affatto i contenuti o lo fecero in forma estremamente incompiuta. A ciò presumibilmente contribuì anche la circostanza che la *Omnes peregrini* non solo non venne inserita nel diritto generale della Chiesa costituito dal *Liber Extra*, ma non venne neanche riprodotta nel *Liber Constitutionum Regni Siciliae (Liber Augustalis)*, il codice di leggi promulgato da Federico II nel 1231⁸⁶.

Al riguardo la legislazione statutaria e i provvedimenti assunti dai sovrani mostrano un quadro piuttosto variegato, in un contesto giuridico che vedeva comunque gli stranieri essere destinatari di numerose limitazioni della loro capacità⁸⁷. Vi sono, comunque, casi in cui si riconoscono diritti in materia successoria al forestiero e ai suoi eredi. Tra XIII e XIV secolo negli statuti di due città come Siena e Viterbo⁸⁸, ad esempio, si ammettono alla successione gli eredi dello straniero che muore intestato nel territorio del Comune (negli statuti senesi, in particolar modo, questi beni dovevano essere lasciati ai compagni di viaggio del *de cuius*, che giuravano di consegnarli agli eredi), e si

⁸⁴ Cfr. Jacopo Alvarotti, *Lectura in usus feudorum*, Francofurti ad Moenum 1587, ad *Auth. Omnes peregrini* post *Cod.* 6.59.10, f. 289va: "In text. ibi, peregrini. Accipias in bona parte, sicut sunt isti, qui vadunt ad visitandum limina Apostolorum Petri et Pauli, vel sancti Iacobi, prout dicitur in simili, Insti. de haeredibus insti tuendis § fin. (*Inst.* 2.14.12)". Su Jacopo Alvarotti (*ante* 1385-1453) si veda C. Zendri, *Alvarotti, Jacopo sr.*, in DBGI, pp. 47-48.

⁸⁵ In tal senso M. Ascheri, *Lo straniero: aspetti della problematica giuridica*, cit., pp. 38-39; A. Romano, *La constitutio Omnes peregrini*, cit., pp. 185-186.

⁸⁶ Cfr. A. Romano, *La constitutio Omnes peregrini*, cit., pp. 186-191. Su quanto della *Constitutio in basilica beati Petri* viene recepito nel *Liber Augustalis* anche F. Liotta, *Federico II, la Constitutio in basilica beati Petri*, cit. p. 120 ss. Sul *Liber Constitutionum Regni Siciliae* si veda in via indicativa O. Zecchino, *Liber Constitutionum*, in *Federico II. Enciclopedia Federiciana* ([http://www.treccani.it/enciclopedia/liber-constitutionum_\(Federiciana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/liber-constitutionum_(Federiciana)/)).

⁸⁷ Al riguardo si possono vedere Morpurgo, *Sulla condizione giuridica dei forestieri*, cit., pp. 268-277; Pertile, *Storia del diritto italiano*, cit., pp. 189-193; ma anche tutti gli altri studi sulla condizione giuridica degli stranieri già citati.

⁸⁸ Sull'acquisto della cittadinanza da parte degli stranieri negli statuti di Siena e Viterbo, a partire dalla metà del XIII secolo e in quello successivo, come anche in altri statuti italiani dell'epoca, cfr. P. Gilli, *Comment cesser d'être étranger: citoyens et non-citoyens dans le pensée juridique italienne de la fin du Moyen Âge*, in *L'Étranger au Moyen Âge*, cit., pp. 59-77.

considera legittimo anche il testamento redatto da quest'ultimo, purché in presenza di testimoni: a Siena tre uomini di buona fama. Il fisco locale subentra solo nel caso in cui non vi siano eredi o questi non reclamino la successione nei tempi stabiliti⁸⁹.

Il permanere dell'albinaggio creava, però, vari problemi alla circolazione dei

⁸⁹ Per gli statuti di Siena del 1262 e dei primi del '300, cfr. L. Zdekauer, *Il Constituto del Comune di Siena dell'anno 1262*, Milano 1897, Distinctio II, rubr. LXII (*De bonis peregrinorum defunctorum ab hospitibus restituendis*), pp. 218-219: "Et si in domo alicuius civis Senensis vel hospitatoris fuerit hospitatus aliquis peregrinus vel romerius vel alius transiens per stratam, et infirmabitur vel infirmatus esset et moreretur ab intestato, hospes nihil de bonis suis habere possit, qui cu meo esset vel essent, si voluerint iurare quod restituent ea omnia filiis vel heredibus defuncti. Et hoc intelligatur tantum de peregrinis et romeis. Si vero iurare noluerint vel noluerint, ipsa omnia pro communi et ad commune reducatur. ... Si vero aliqua predictarum personarum fecerit dispositionem rerum suarum coram tribus testibus masculis bone fame, eius dispositio observetur; et si hospes suo dixerit iuramento quod non suasit ei ipse vel aliquis de familia sua, quod bona sua debeant sibi auferri a communi vel a potestate vella liqua persona, que esset in signoria, habeat, quod legatum sibi fuerit. Et ex quo viderit eum infirmum esse, confortabit eum, ut accipiat penitentiam et quod tunc ortabitur ipsum, ut iudicet bona sua filiis vel heredibus suis vel cui voluerit; et quod nihil dabit vel dari faciet ei vel eis quod predictos vel eum studiose offendat, et quod ipsum iuvabit, bona fide sine fraude. Et hoc faciam iurare hospitorem, quando mihi iurabit vel balitori contrate pro facto signorie. Et si aliquem invenero vel mihi denunciabitur contra facere, totiens auferam sibi x libr., quotiens contrafecerit, nisi se suo defenderet sacramento; alioquin exbanniam eum de civitate et iurisdictione"; nonché *Il Constituto del Comune di Siena volgarizzato nel MCCCIX-MCCCX*, vol. I, Siena 1903, Distinzione seconda, rubr. LXI (*De' mercatanti, peregrini et romei, e' quali muoiono, quando albergano; et de' beni loro*), p. 409: "Anco, statuimo et ordiniamo che se alcuno mercatante, romeo, peregrino o vero alcuno viandante, morrà in casa d'alcuno albergatore o vero d'altra persona, ne la città o vero contado di Siena, et quello cotale farà dispositione de' beni et cose sue, le quali seco avarà, de la quale dispositione appaia publica carta, o vero che si pruovi la detta dispositione per tre testimoni maschi, buoni et ydonei, di buona fama, cotale dispositione si debia oservare. Et se morrà senza fare testamento, el detto oste, o vero colui ne la cui casa morisse, sia tenuto et debia li beni et le cose, le quali rimarranno apo lui, denuntiare et rassegnare al signore et al rettore de la casa de la Misericordia da Siena et lo camarlengo de' consoli de la Mercantia da Siena, acciò che si restituiscano a persona legittima et sufficiente per loro. Et se farà testamento, secondo che detto è, el detto testamento in quello medesimo modo debia assegnare et dare al signore de la detta casa de la Misericordia et lo camarlengo de' consoli de la Mercantia, acciò che debia ad esecuzione mandare. Et fatto è questo capitolo in anno Domini Mclclxxxii. Indictione v, del mese di magio".

Per quelli della città di Viterbo risalenti al 1237-38 e al 1251-52 cfr. P. Egidì, *Gli statuti viterbesi del 1237-38, del 1251-52 e del 1356*, in *Statuti della Provincia Romana*, a cura di V. Federici, Roma 1930, si vada in primo luogo lo *Statuto del MCCXXXVII-XXVIII*, § CCIII (*De peregrinis morientibus in Viterbio*), p. 47: "Item ordinamus quod, siquis peregrinus vel ospes seu viator decesserit in Viterbio sine testamento, medietas bonorum eius sit deputata in emendatione equorum, et altera sit hospitis, exceptis indumentis, que habeat dominus domus; nisi habeat consanguineos presentes, ad quos bona defuncti ab intestato debeant de iure volvi"; nonché lo *Statuto del MCCLII-LII*, § XXVIII (*De peregrinis mortuis*), pp. 155-156: "Si quis peregrinus vel hospes seu mercator forensis in civitate Viterbii decesserit, due partes bonorum eius in emendatione equorum Viterbii deputentur, et alia sit hospitis, exceptis indumentis, que sint domini domus, nisi habeat consanguineos presentes ad quos bona defuncti ab intestato devolvantur. Ita tamen quod hospes teneatur denuntiare camerario militum cum inceperit infirmari; quod si non fecerit, puniatur in X libris, et partem predictam amittat, que a potestate tollatur nullo ordine iudici servato, et preconizetur ut nullus ignoret"

beni e delle persone e, di conseguenza, ai commerci, e per questa ragione le autorità politiche cercarono sempre di intervenire per limitarne gli effetti negativi con la stipula di paci, convenzioni e trattati fondati sul principio della reciprocità. Lo stesso Federico II nel 1232 autorizzava i veneziani che si trovavano *in regno Siciliae* a redigere legittimo testamento, con la precisazione, a dimostrazione degli ormai mutati rapporti con il papato, che nel caso di straniero deceduto *ab intestato* l'onere di provvedere alla conservazione dei beni del defunto era affidata non al vescovo del luogo, così come prevedeva la *Omnes peregrini*, ma a *quicumque Venetus aderit* e, in mancanza, al *bajulus loci* o ad un uomo di buona fede, che doveva avvisare il Doge e consegnare i beni del *de cuius*⁹⁰. Si può, infine, osservare, che più in là nel tempo i tratti salienti della *Omnes peregrini* si trovano riprodotti negli *Statuta Sabaudiae* promulgati da Amedeo VIII nel 1430⁹¹, anche se la vigenza dell'albinaggio in questi territori risulterà in seguito nuovamente ripristinata e arginata attraverso la stipula di accordi conclusi con altri Stati⁹².

Il sistema adottato nei singoli Stati italiani per secoli successivi, fu, quindi, quello fondato sul principio della reciprocità, sino ad arrivare alla promulgazione del Codice civile italiano post-unitario del 1865 che, come già

⁹⁰ Cfr. M. Fantuzzi, *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, Tomo VI, Venezia 1804, doc. CIII, pp. 282-284 (datato 1222); Huillard-Bréholles, J.-L.-A., *Historia diplomatica Friderici secundi*, IV.1, Parisiis, 1854, pp. 309-312 (che indica come data il 1232), in particolare p. 311, dove si legge: "Preterea concedimus ut si que vel si quis Venetorum in regno nostro Sicilie mori contigerit, libere possint absque contrarietate aliqua condere testamentum et licite disponere de rebus suis, et juxta quod testator disposuit observetur. Si quis vero Venetorum ab intestato in eodem regno nostro decederet, quicumque Venetus aderit, bona defuncti conservanda recipere permittatur. Quod si nemo presens fuit Venetorum, bajulus loci ea recipere ac conservare debeat sub testimonio bonorum virorum, vel in defectu bajuli alicui de ipso loco bone fidei et opinionis viro bona eadem committantur, singulis in publicum scriptum redactis, et penes quem quecumque bona ipsa deposita fuerint vel recepta, sicut per litteras et nuntium duci Venetorum super [hoc] transmissum fuerit, cui mandaverit assignentur". In merito anche A. Romano, *La constitutio Omnes peregrini*, cit., pp. 184-185.

⁹¹ Cfr. *Decreta seu Statuta vetera Serenissimorum ac praepotentum Sabaudiae Ducum et Pedemontii Principum*, Augustae Taurinorum 1586, lib. II, cap. XCVI (*Quod bailivi castellani vela lii officarii bona peregrinorum defunctorum non rapiant, sed ea fida sub custodia conservent*): "Quia bona peregrinorum defunctorum iuxta constitutiones Imperiales sunt heredibus eo conservanda, et ubi non apparuerint heredes, per locorum episcopos disponenda et distribuenda: ... Deinde ipsa bona inventariata penes aliquem probum virum loco tuto et sub fida custodia reponenda ad opus ipsorum heredum ipsorum peregrinorum defunctorum. Quibus accedentibus ad ipse loca ipsaque bona petentibus et personas suas ad huiusmodi petitiones iustificantibus infra annum a diebus obitus ipsorum peregrinorum computandum, eadem bona ipsis haeredibus expediri volumus et mandamus debita cognitione praecedente. Si vero infra dictum annum nulli haeredes compareant vel pro se mittant, tunc huiusmodi res et bona peregrinorum defunctorum in defectu haeredum episcopis locorum seu per eos deputatis tradantur in integrum Christi pauperibus secundum formam iuris distribuendas cessante omni difficultate seu impedimento per dictos officarios nostros vel eorum alterum apponendis. Sub poena privationis sui officii et vigintiquinque librarum".

⁹² Sulla storia del diritto d'albinaggio in Savoia cfr. C.A. Mansord, *Du droit d'aubaine et des étrangers en Savoie*, Chambéry 1824, in particolare, *tome seconde*, p. 209 § 919; L. Volpicella, *Del diritto di albinaggio*, cit., pp. 47-48; G. Fusinato, *Albinaggio (diritto di)*, cit., p. 241.

ricordato, all'art. 3, riconobbe definitivamente cittadini e stranieri uguali nel godimento dei diritti civili. Questo articolo fu considerato un notevole progresso rispetto ai codici che l'avevano preceduto, segnando il trionfo completo del principio che riconosceva l'uomo come soggetto di diritto in quanto tale⁹³. Si ebbe in tal modo il definitivo superamento di quella discriminazione tra cittadini e stranieri, portato storico di una tradizione consolidata e ultrasecolare, che dall'età medievale si era protratta sino a quella contemporanea. Tradizione contro la quale si era espressa anche la Chiesa, e non solo con propri provvedimenti, ma influenzando anche la legislazione imperiale che, attraverso l'inserimento fra le *Authenticae* del *Corpus iuris civilis*, era entrata a far parte della normativa dello *ius commune*, divenendo l'oggetto dell'attività ermeneutica dei più illustri esponenti della scienza giuridica dell'età intermedia⁹⁴.

⁹³ Sulle vicende che portarono al superamento dell'albinaggio nel XIX secolo e sul pensiero giuridico che si sviluppò al riguardo, cfr. I. Del Bagno, *Unificazione nazionale*, p. 11 ss.; Storti Storchi, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero*, pp. 263-275, p. 284 ss. e *passim*.

⁹⁴ Su questo articolo e sulla condizione degli stranieri secondo il diritto italiano codificato in seguito all'unificazione cfr. L. Capuano, *s.v. Albinaggio*, cit., p. 1118 ss.